



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria. Seduta di prima convocazione.

In data 06/05/2013 alle ore 19.00.

Ai sensi dell'art. 39 – 1° Comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 06/05/2013 alle ore 19.00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante P.E.C.-

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1) FABBRI MARCO	1	
2) BELLINI ROBERTO	1	
3) RIGHETTI ALBERTO	1	
4) BOSIC ALESSIO		1
5) MODONESI MICHELE	1	
6) TADDEI ALESSIO	1	
7) BELLOTTI ROBERT	1	
8) CALDERONE MARIANO ENRICO	1	
9) FARINELLI ARIANNA	1	
10) SENNI SAMUELE	1	
11) MORESE CONSIGLIA	1	
12) MEZZOGORI FRANCO - dimissionario		
13) MICHETTI DAVIDE	1	
14) BELLINI GABRIELE	1	
15) BELLOTTI DAVIDE	1	
16) DI MUNNO ANTONIO		1
17) CAVALLARI FABIO	1	
Totale n°	14	2

Assiste il Sig. DOTT. DIEGO FODERINI - Segretario Generale - .

Il Sig. SIG. BELLOTTI ROBERT - Presidente Consiglio – assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:

BELLINI GABRIELE - BELLINI ROBERTO - RIGHETTI ALBERTO.

OGGETTO:

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' DELTA RETI S.P.A. IN C.A.D.F. S.P.A. - INDIRIZZI SULL'ADEGUAMENTO DEL MODULO GESTORIO.

Gli Assessori signori: Alice Carli, Sara Bellotti, Stefano Parmiani, Sergio Provasi, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui all'**allegato "A"** agli atti della presente deliberazione;

Premesso che:

- la Società Delta Reti S.p.A. fu costituita per scissione parziale proporzionale della Società C.A.D.F. S.p.A. nel 2004, in base a quanto previsto dalla L. 28/12/2001, N. 448, art. 35 che, modificando l'art. 113 del T.U.E.L., prevedeva lo scorporo della proprietà dei beni e delle infrastrutture patrimoniali dalla gestione del servizio idrico locale;
- ai sensi del D.L. 06/07/2012, n. 95, art. 4, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, nei confronti delle società "patrimoniali", controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, si deve procedere, alternativamente, allo scioglimento entro il 31/12/2013 o all'alienazione entro il 30/06/2013, con contestuale assegnazione del servizio per anni 5 all'acquirente;
- tenuto presenti le pronunce della Corte Costituzionale n. 320 del 25/11/2011 e della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (parere n. 9 del 13/02/2012), che, in merito all'applicazione dell'art. 14 - comma 32 - del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122, ritengono che sia venuta meno l'obbligatorietà *ex lege*, alla base della scissione tra le suddette Società e che dovranno essere dismesse le società patrimoniali ancora oggi operanti;
- in ragione di quanto sopra, ritenuto di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza gestionale delle risorse disponibili e la semplificazione della gestione tecnica, amministrativa e contabile, risulta opportuno effettuare la fusione tra le due Società mediante incorporazione di Delta Reti S.p.a. in C.A.D.F. S.p.a.;

Dato atto che:

- la bozza del "Progetto di fusione per incorporazione" e relative modifiche allo Statuto della Società C.A.D.F. S.p.a. incorporante (**all. 1 e 2**), **allegato "B"** alla presente

deliberazione, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle rispettive Società in data 21/02/2013;

- con la fusione per incorporazione il patrimonio della società incorporata (Delta Reti S.p.a.) si trasferisce alla società incorporante (C.A.D.F. S.p.a.) che subentra così in tutte le obbligazioni e i diritti della prima; viene quindi ricostituita la situazione patrimoniale di C.A.D.F. S.p.a. come preesistente alla scissione;
- a seguito della fusione per incorporazione resterà in vigore lo Statuto di C.A.D.F. S.p.a., adeguato anche in base alle disposizioni dell'art. 4 - comma 4 - del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 (composizione dei Consigli di Amministrazione per le società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta) e dell'art. 2 - comma 1 - del D.P.R. 30/11/2012, n. 251 (applicazione del principio delle pari opportunità nella composizione degli organi sociali) come da appendici 1 e 2 al summenzionato "Progetto di per incorporazione";
- con l'incorporazione si addiuviene ad un consolidamento patrimoniale della Società C.A.D.F. S.p.a. riportandola alla situazione preesistente alla scissione sopraindicata, confermando l'obbligatorietà della partecipazione totalitaria dei Comuni, l'effettuazione del controllo analogo da parte dei Comuni stessi con affidamento "In house providing" come previsto dalla disciplina comunitaria, senza che ciò precluda od ostacoli ulteriori modifiche alla formula gestoria che si riterrà opportuno scegliere;
- che la partecipazione di questo Comune è rappresentata da n. 2.295.556 azioni della Società Delta Reti S.p.a. e da n. 260.444 azioni della Società C.A.D.F. S.p.a., pari al 6,5% del capitale sociale complessivo di entrambe le società e che, a seguito della fusione la partecipazione consisterà in n. 2.556.000 azioni di C.A.D.F. S.p.a. corrispondenti al 6,5% dell'intero capitale sociale;

Ritenuto che:

- l'acqua sia un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- l'acqua sia un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;

- con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;
- il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;

Vista:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua con cui si dichiara che "l'acqua è un bene comune dell'umanità" e con cui si chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo (COM2004 374) con cui si precisa che "[...] *le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*";
- la recente sentenza della Corte Europea di Giustizia (C-324-08 del 13.11.08, punto 48) con cui si è ribadito che "*... un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi*";

Considerato:

- che il risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 sui quesiti sull'acqua a Comacchio ha visto il trionfo del SI al primo quesito con 8533 voti pari al 91,99% e al secondo quesito con voti 8605 pari al 92,75%;
- che il Comune di Napoli è stata la prima città italiana a dar seguito all'esito del risultato referendario con la trasformazione della società per azioni ARIN in azienda speciale ABC (Acqua Bene Comune) e che di recente si sono mosse anche altre realtà come Palermo, Vicenza, Reggio Emilia, Piacenza, Belluno e Imperia;

- che l'Azienda C.A.D.F. S.p.a. è stata costituita in data 21/08/2001 a seguito della trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese in Società per Azioni adeguando lo Statuto alle norme, oggi ampiamente superate, allora previste dall'Unione Europea per le Aziende Pubbliche "In House";

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dar mandato al Sindaco di richiedere in sede di assemblea dei soci di C.A.D.F. S.p.a. di completare, entro e non oltre il 31 dicembre p.v., uno studio di fattibilità volto a valutare l'opportunità di riformare l'attuale sistema di gestione del servizio idrico integrato, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- lo studio dovrà prevedere il superamento dell'attuale modello di gestione costituito da una società per azioni a totale capitale pubblico mediante la trasformazione di C.A.D.F. in Azienda di diritto pubblico;
- lo studio, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo, dovrà prevedere il coinvolgimento dei 15 Comuni soci, nonché la consultazione e partecipazione delle organizzazioni della "cittadinanza attiva", quali ad esempio il Forum dei movimenti per l'acqua. L'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione dovrà avvenire anche mediante l'utilizzo del web;
- si dovrà prevedere l'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati;
- dovranno essere in particolare analizzati e comparati i seguenti temi:
 - Tipologie societarie e modelli organizzativi delle stesse che permettono il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati;
 - Effettiva realizzabilità e modalità costitutive dell'Azienda di diritto pubblico, con particolar riferimento all'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.;
 - Analisi della legislazione e giurisprudenza comunitaria e italiana in materia;
 - Analisi dell'economia degli enti di diritto pubblico con particolar riferimento alle differenze di tassazione tra S.p.A. e aziende strumentali pubbliche, al codice degli appalti, alle modalità di assunzione, alle spese di

personale, all'accesso al credito e al Patto di Stabilità Interno;

- Definizione delle forme di gestione partecipativa. Dovranno essere previsti sistemi di effettiva partecipazione delle popolazioni residenti nel territorio degli enti locali soci alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
- Lo studio dovrà tener conto della necessità di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro;

Richiamati pertanto:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali";
- il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122;
- il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135;
- il D.P.R. 30/11/2012, n. 251;
- gli artt. 2501 e ss. del Codice Civile;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ROBERT BELLOTTI

Cede la parola al CONSIGLIERE FABIO CAVALLARI (CAPOGRUPPO CENTROSINISTRA PER COMACCHIO) il quale propone al Consiglio Comunale una risoluzione (integralmente riportata nell'**allegato "A"** al presente atto) chiedendo che venga posta in votazione.

Al termine della lettura della risoluzione, il Presidente accoglie la proposta del Sindaco di sospendere temporaneamente la seduta al fine consentire un approfondimento del testo da parte dai Capigruppo e dei Consiglieri presenti.

La seduta viene dunque sospesa per dieci minuti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ROBERT BELLOTTI

Ripresi i lavori consiliari, cede nuovamente la parola al Sindaco il quale da lettura della risoluzione proponendo alcuni emendamenti.

IL PRESIDENTE pone quindi in votazione la risoluzione così come emendata (**allegato "C"** al presente atto), che viene approvata all'unanimità dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Pone infine in votazione la deliberazione in oggetto, comprensiva della risoluzione approvata, dando atto che è stato espresso parere favorevole dal Dirigente del Settore III, ottenendo i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza del "Progetto di fusione per incorporazione di Delta Reti Spa in C.A.D.F. S.p.a." e relative modifiche allo Statuto della Società C.A.D.F. s.p.a. incorporante (**all. 1 e 2**), **allegato "B"** alla presente deliberazione, già approvato dai Consigli di Amministrazione delle due Società in data 21/02/2013, nonché la risoluzione proposta in data odierna comprensiva degli emendamenti apportati (**allegato "C"** al presente atto);
- 2) di invitare il Sindaco a trasferire il contenuto della presente deliberazione, comprensiva della risoluzione approvata (**allegato "C"** al presente atto) ai Consigli di Amministrazione di Delta Reti S.p.a. e di C.A.D.F. S.p.a., nonché nelle Assemblee Straordinarie delle due Società che verranno convocate per l'approvazione definitiva del progetto di fusione;
- 3) di dar mandato al Sindaco di richiedere in sede di assemblea dei soci di C.A.D.F. S.p.a. di completare, entro e non oltre il 31 dicembre p.v., uno studio di fattibilità volto a valutare l'opportunità di riformare l'attuale sistema di gestione del servizio idrico integrato, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - lo studio dovrà prevedere il superamento dell'attuale modello di gestione costituito da una società per azioni a totale capitale pubblico mediante la trasformazione di C.A.D.F. in Azienda di diritto pubblico;

- lo studio, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo, dovrà prevedere il coinvolgimento dei 15 Comuni soci, nonché la consultazione e partecipazione delle organizzazioni della "cittadinanza attiva", quali ad esempio il Forum dei movimenti per l'acqua. L'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione dovrà avvenire anche mediante l'utilizzo del web;
 - si dovrà prevedere l'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati;
 - dovranno essere in particolare analizzati e comparati i seguenti temi:
 - Tipologie societarie e modelli organizzativi delle stesse che permettono il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati;
 - Effettiva realizzabilità e modalità costitutive dell'Azienda di diritto pubblico, con particolare riferimento all'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.;
 - Analisi della legislazione e giurisprudenza comunitaria e italiana in materia;
 - Analisi dell'economia degli enti di diritto pubblico con particolare riferimento alle differenze di tassazione tra S.p.A. e aziende strumentali pubbliche, al codice degli appalti, alle modalità di assunzione, alle spese di personale, all'accesso al credito e al Patto di Stabilità Interno;
 - Definizione delle forme di gestione partecipativa. Dovranno essere previsti sistemi di effettiva partecipazione delle popolazioni residenti nel territorio degli enti locali soci alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
 - Lo studio dovrà tener conto della necessità di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Società C.A.D.F. S.p.a. e Delta Reti S.p.a.-

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, viene approvata all'unanimità dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che risulta presente il Consigliere Andrea Luciani, in surroga al dimissionario Consigliere Franco Mezzogori, così come approvato con deliberazione consiliare in data odierna n. 35, immediatamente eseguibile.

MS/DF/cmc

Allegato "A"

PUNTO N. 2 all'O.d.G.:

“Fusione per incorporazione della società Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. – Indirizzi sull'adeguamento del modulo gestorio”.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Prego Sindaco.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Si. Grazie Presidente. È l'argomento clou di questo Consiglio comunale, abbiamo rovesciato un attimino l'ordine dei lavori per concentrarci proprio su questo.

Abbiamo naturalmente degli ospiti qui questa sera, che abbiamo deciso in sede di Commissione Consiliare di invitare oggi, e quindi chiederei anche al professor Corrado Oddi, che è tra il pubblico, se si vuole accomodare, e anche naturalmente a Marcella Ravaglia del comitato per l'acqua pubblica di Ferrara.

Dunque, per quanto riguarda gli ospiti naturalmente oltre alle due persone che ho citato, qui a fianco a me ho... oltre naturalmente a questi due ospiti abbiamo: alla mia sinistra l'Ingegnere Silvio Stricchi, Direttore Generale del C.A.D.F., che illustrerà proprio la proposta di delibera di fusione; alla sua sinistra il dottor Annibale Cavallari sempre del C.A.D.F., porta i saluti del Presidente di C.A.D.F., Cristiano Bratelli, che ci teneva ad essere qui questa sera ma ha avuto un imprevisto e comunque, insomma, l'azienda, la nostra azienda ci sembra molto ben rappresentata.

Tra l'altro, saluto tra il pubblico anche l'Assessore Provinciale Stefano Calderoni, che avevamo già poi salutato in precedenza.

Siamo qui per parlare del progetto di fusione tra C.A.D.F. e Delta Reti, di cui vi relazionerà l'Ingegnere Stricchi, una fusione a nostro avviso, molto, molto positiva, che comporterà tra le altre cose, anche nell'immediato, una serie di razionalizzazioni anche della spesa pubblica. Ci sono naturalmente anche degli adeguamenti anche le norme di legge, ma poi vi relazionerà, in particolar modo legati alla riduzione del

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e quindi a questo punto a lascerei la parola all'ingegner Stricchi, dopodiché verrà fatta una brevissima presentazione legata proprio alla normativa, molto complessa, molto complicata che si è succeduta in questi anni rispetto al tema dell'acqua. Hanno cercato di semplificarla al massimo proprio per cercare di rendere l'argomento, sia per i Consiglieri che per il pubblico, quanto più chiara possibile. Finita quindi la presentazione della proposta di delibera e di quelle slide, lasceremo la parola al Corrado Oddi, del coordinamento nazionale del forum italiano dei movimenti per l'acqua, che ci andrà anche lui a relazionare una serie di situazioni che hanno visto coinvolte oltre 16 città italiane in questo percorso di ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, in particolar modo la città di Napoli, che in questi mesi ha avuto un'attività in tal senso molto intensa.

Finita questa presentazione insomma chiedo a tutti i Consiglieri di aprire la discussione facendo anche le domande magari che si ritengono scontate ma, siccome l'argomento è molto complesso, c'è assoluto bisogno di

fare chiarezza. Quindi io mi fermerei e lascerei la parola all'ingegner Stricchi. Grazie.

ING. SILVIO STRICCHI - Direttore Generale C.A.D.F.:

Grazie Sindaco. Ringrazio tutto il Consiglio comunale per quest'invito che ci permette di illustrare questa proposta di progetto di fusione e comunque ci dà anche la possibilità di avere un momento di contatto in cui ancora una volta, una volta di più, descrivere quella che è la nostra attività, non solo sul territorio del Comune di Comacchio ma sul territorio di 15 comuni soci dell'azienda.

Io pensavo di utenza dell'intervento parlando un attimo del come si è arrivati oggi a questo progetto di fusione come tappa di un iter che ha coinvolto il modello societario delle due aziende che è cominciato nel '94 per poi svilupparsi in maniera importante e repentina a cavallo dell'inizio degli anni 2000. Poi vi darei, approfondirei un po' quelli che sono i numeri, gli aspetti economici della fusione e alcune peculiarità che sono state introdotte nello statuto, come diceva il Sindaco, anche per adeguarsi a delle leggi che sono

sopravvenute. Confermo poi la disponibilità, se ci sarà il tempo, di illustrarvi anche alcuni risultati, siccome abbiamo appena approvato il Bilancio consuntivo 2012 ed è un bilancio importante perché è l'ultimo bilancio del quinquennio del piano d'ambito, che abbiamo rispettato, magari può essere interessante darvi alcuni dati macroeconomici di questa attività.

Non vorrei essere pedante però penso che possa essere utile inquadrare il discorso dei modelli societari delle due aziende C.A.D.F. e Delta Reti.

C.A.D.F. è attualmente il gestore del servizio idrico integrato, mentre Delta Reti è una società patrimoniale che non gestisce il servizio ma si occupa indirettamente, perché poi l'ha trasferita a C.A.D.F., della manutenzione del patrimonio che fino al 2004 era patrimonio di C.A.D.F.

Per cui due società di cui una gestore del servizio e l'altra patrimoniale.

Facciamo un passo indietro nel '94 nasce C.A.D.F. dalla fusione di due consorzi, Consorzio Acquedotto del basso ferrarese - Comacchio faceva parte di questo consorzio - e fusione con il Consorzio Acquedotto di

Copparo e comuni limitrofi. Nasce C.A.D.F., Consorzio Acque Delta Ferrarese, nasce come azienda speciale - anticipiamo un po' i temi che verranno trattati in seguito - allora era possibile gestire il servizio idrico... allora non era integrato, perché nel 1994 C.A.D.F. non gestiva le fognature e neanche la depurazione ma solamente la acquedottistica, allora era possibile gestire il servizio acquedotto con la modalità, lo status di azienda speciale.

Tre anni dopo tutti i Comuni tranne Comacchio, che diciamo nel '94, in sede di fusione dei due consorzi, ritenne di non aderire alla nuova società, vi entrerà nel 2003 quando l'azienda si era già trasformata in Società per Azioni, però nel '97 tutti comuni, 14 tranne Comacchio, per i motivi che vi ho detto, affidano a C.A.D.F. anche la fognatura e depurazione e diciamo che si chiude, per i quattordici quindicesimi quel progetto di servizio idrico integrato che era poi previsto dalla legge Galli del '94.

Si prosegue con la forma dell'azienda speciale fintantoché nel 2001 l'art. 35 della finanziaria 2002

non introduce delle modifiche molto importanti sia sul modello societario che sul discorso patrimoniale.

Torno indietro un attimo. Puntualizzo un attimo l'aspetto patrimoniale, C.A.D.F., una volta nata, nel '94, portava al proprio interno, nel proprio patrimonio, tutte quelle infrastrutture che i due consorzi basso ferrarese e Copparo avevano realizzato negli anni. Sono consorzi che nascono prima della seconda guerra mondiale, risalgono agli anni 30, durante la loro attività avevano realizzato le due centrali di potabilizzazione di Rho e di Serravalle, avevano realizzato le grandi condotti adduttrici, diciamo quelle che stanno a monte dei serbatoi pensili o degli altri impianti di pompaggio. Quindi aveva C.A.D.F. nel proprio patrimonio una dotazione di infrastrutture che era proprietaria, nel senso che le aveva realizzate con risorse proprie.

C.A.D.F. però per gestire il servizio e per erogare il servizio utilizza anche delle altre dotazioni che sono quelle dei Comuni, perché tutte le reti diciamo di distribuzione, quelle che sono a valle dei serbatoi e che portano l'acqua nelle strade, sono di proprietà

comunale e non possono essere cedute. Per cui di fatto cosa succede fino al 2004? che C.A.D.F. eroga il servizio utilizzando due patrimoni, un patrimonio proprio, che è quello delle centrali che gli deriva dai precedenti consorzi, e un patrimonio dei Comuni, che sono le reti idriche fognarie e alcuni impianti di depurazione.

Nel 2001, dicevo, l'art. 35, comma 8, della Finanziaria 2002 prevede che la forma dell'azienda speciale, così come la gestione in economia, cioè effettuata direttamente dai Comuni, debba cessare, e che le aziende si debbano trasformare in Società per Azioni.

Il legislatore ritiene la forma privatistica una forma più adeguata alla gestione dei servizi pubblici, non fa distinzioni tra acqua e altri servizi e obbliga le aziende a trasformarsi da speciali in Società per Azioni.

Quindi nel 2001 - 2002 C.A.D.F. si trasforma in Società per Azioni, di fatto vengono trasformate le quote di partecipazione dei Comuni al vecchio consorzio in quote azionarie.

Quello era un periodo di grosse trasformazioni anche a livello provinciale perché non era ancora nata l'agenzia

d'ambito, sapete che la legge Galli introduceva un sistema di regolazione affidato alle agenzie d'ambito che dovevano di fatto controllare, affidare per conto dei Comuni e controllare per conto dei Comuni i gestori.

Dal 2001 al 2004 avvengono tante cose nella nostra Provincia, perché oltre alla trasformazione in S.p.A. della nostra azienda speciale nasce, dopo alcuni problemi, nasce l'agenzia d'ambito nel 2003, entra Comacchio nella Società per Azioni C.A.D.F. rendendo possibile l'affidamento nel 2004 a C.A.D.F., perché una volta nata l'agenzia d'ambito vennero riaffidati i servizi, rendendo possibile l'affidamento del servizio a C.A.D.F. con la forma della in house, che è una modalità introdotta dalla normativa comunitaria inizialmente, all'inizio degli anni 2000, poi da una legge regionale dell'Emilia Romagna poi venne recepita anche dalla normativa statale.

Un passaggio che condizionò l'affidamento in house da parte dell'agenzia C.A.D.F., del servizio idrico integrato, fu appunto la scissione tra servizi e patrimonio.

Tenete presente che lo stesso art. 35 che nel 2001 obbligava a trasformarsi in S.p.A. al comma 8, al comma 9 prevedeva la scissione. Ve lo leggo testualmente di modo che sia chiaro, dice nel 2001: “gli Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi pubblici locali che siano proprietari anche delle reti, degli impianti e di altre dotazioni, provvedano ad effettuare lo scorporo delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniali, oppure ramo d'azienda, è conferito a una società avente le caratteristiche definite nel citato comma 13 dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali.

Tenete presente che questi due commi, ovviamente, facendo riferimento alla stessa norma, risalgono entrambi a 2001, però mentre per la trasformazione in S.p.A. si era data esecuzione, per quanto riguarda la scissione, l'Assemblea dei Sindaci aveva ritenuto di non dare immediata applicazione, facendo forza sul fatto che la nostra era una società al 100% pubblica.

Siccome il timore del legislatore era che il patrimonio potesse essere ceduto assieme a delle azioni della società, aveva di fatto indicato la scissione, cioè lo scorporo dalla società di servizi del patrimonio.

Però siccome c'era la volontà da parte dell'Assemblea dei Sindaci di rimanere comunque pubblici e siccome la società che avrebbe dovuto accogliere il patrimonio doveva essere, come dice la norma, 100% pubblica non si diede immediata esecuzione.

Però arrivati a 2004 quando si discusse con l'agenzia d'ambito e con la Regione circa l'affidamento del servizio idrico integrato che venne poi affidato per vent'anni, questa clausola venne fatta rispettare, per cui si procedette alla scissione, nacque Delta Reti che portò via quella dote di patrimonio che C.A.D.F. aveva al proprio interno e si partì con le due società.

Da 2004 ad oggi è stato un continuo modificarsi del quadro normativo, qualcuno si è preso la briga di contare quante volte le norme sui servizi pubblici sono cambiate negli ultimi 10 - 15 anni, adesso io non voglio sparare un numero, però dal '97 ad oggi, io penso che diverse decine di provvedimenti si sono occupati della

materia dei servizi pubblici e la tendenza del Legislatore è sempre stata quella di andare verso una liberalizzazione/privatizzazione dei servizi pubblici locali e quindi anche del servizio idrico integrato. Tant'è che dal 2004 al momento del referendum si sono susseguiti tutta una serie di provvedimenti che erano finalizzati a rendere la modalità dell'in house come modalità residuale, nel senso che la modalità che il Legislatore considerava come ufficiale per la gestione del servizio pubblico era la gara, dando un'interpretazione non corretta, ritengo, di quello che il dettato comunitario.

Avrete sentito dire tante volte si va a privatizzare perché lo vuole l'Europa. In realtà non mai è stato così, l'Europa diceva una cosa: i servizi pubblici locali possono essere gestiti o direttamente da una società con affidamento diretto, controllata dal locale, purché esistano tre requisiti, il controllo pubblico, il controllo diretto (la territorialità) e l'attività prevalente verso il socio, quindi può essere citato in questo modo, ovvero se l'Ente locale ritiene che non ci siano le condizioni per gestirla con la società di questo tipo, che chiamiamo in house, si fa una gara. Ma non diceva il

servizio deve comunque da gara. L'interpretazione del nostro Legislatore invece è stata sempre quella di privilegiare la gara e non incentivare il sistema dell'affidamento in house. Tant'è che da 2004 al 2011 si sono succedute tutta una serie di normative che portavano a scadenza l'in house che era in essere e obbligavano le società in house, qualora non avessero ceduto quote azionarie, a dismettere il servizio. L'ultima norma, che è quella che è stata poi abrogata, il 23 bis famoso, prevedeva che una società in house per mantenere il servizio avrebbe dovuto cedere il 40% delle azioni.

In quel caso, cosa che siamo andati a rischio di fare, se avessimo venduto il 40% delle azioni e se non avessimo fatto la società del Delta Reti, in quel caso avremmo dovuto cedere non solo il 40% del servizio idrico integrato ma anche il 40% del patrimonio che era rimasto nelle dotazioni di C.A.D.F., cosa che non è successa perché è intervenuto il referendum, e comunque da un punto di vista patrimoniale non sarebbe successo perché avevamo fatto la scissione.

Ora è intervenuto referendum, il 24 bis è stato abrogato, la Corte ha cassato anche gli interventi di ripristino di normative simili a quelle del 24 bis per cui oggi non esiste più l'obbligo di vendere quote della società.

I modelli gestori di riferimento esistono, sono quelli nazionali e quelli comunitari e ragion per cui è venuta meno nella sostanza - poi vi dirò che c'è Giurisprudenza, ci sono delle norme che lo impongono - è venuta meno nella sostanza, atteso che le due società sono tutte due controllate dagli stessi soci e con le stesse quote di partecipazione, è venuta meno la necessità di tenere separate le due aziende C.A.D.F. e Delta Reti.

Ecco perché oggi vi proponiamo, l'Assemblea dei soci propone ai Consigli comunali di fatto di tornare alla situazione ex ante 2004, cioè ad un'unica società C.A.D.F., che si occupa del servizio idrico integrato e che al proprio interno riacquisisce il patrimonio che era stato ceduto a Delta Reti.

Esistono anche normative, esiste Giurisprudenza. Ad esempio una legge - vado a memoria - una legge

regionale della Regione Lombardia che vuole istituzionalizzare le patrimoniali è stata cassata dalla Corte Costituzionale, ci sono pronunciamenti della Corte dei Conti che ritengono che queste duplicazioni di società sono effettivamente dei costi che poi alla fine gravano sui consumatori perché vanno nelle tariffe. Esiste una normativa recente che, secondo una linea di pensiero, assimila queste società patrimoniali a delle società strumentali in quanto lavorano per conto dei soci, per mantenere in servizio una loro dotazione e che in quanto tali, società strumentali devono venire a cessare entro pochi mesi, entro l'anno, se non ricordo male.

Ecco quindi la motivazione di questo progetto di fusione. I numeri: come vi dicevo, i soggetti coinvolti sono C.A.D.F., che è la società incorporante, e la società che viene incorporata o incorporanda è Delta Reti. Il capitale sociale di C.A.D.F. è di 4 milioni di euro, il capitale sociale di Delta Reti è molto superiore perché aveva al proprio interno tutte le dotazioni infrastrutturali ed è di 35 milioni di euro, per cui andremo a costituire una società C.A.D.F. che ha un

capitale sociale dato dalla sommatoria dei due, quindi 39 milioni di euro.

E una fusione che tecnicamente, oltre che obbligatoria, si definisce proporzionale perché, alla fine del percorso, i soci, i Comuni soci, che avevano uguali partecipazioni nelle due società avranno la stessa partecipazione all'interno della società risultante, C.A.D.F. servizi.

Io la do come risultato... in realtà tecnicamente non è una società nuova che si crea, è una incorporazione di Delta Reti dentro a C.A.D.F.

Io qui ho anche le quote, il Comune di Comacchio quindi conserva lo stesso pacchetto azionario che aveva nelle due società, ovviamente si modifica il valore del pacchetto azionario perché prima era rapportato, era separato, e adesso nella società finale è la somma delle due e quindi dunque le azioni di C.A.D.F., le azioni totali dopo la fusione sono sempre 2.556.000 azioni, ed è una percentuale che se non ricordo male è circa 6,5% del capitale complessivo.

Da ultimo, al progetto di fusione è allegato anche il nuovo Statuto della società che, oltre a recepire il

nuovo importo del capitale sociale, opera una serie di integrazioni.

Le più importanti riguardano la composizione del Consiglio di Amministrazione che viene fissato come numero di componenti da tre a cinque, la cui composizione deve essere attuata secondo le ultime normative che prevedono che nel caso di tre ci sia un Presidente e gli altri due componenti siano dei dipendenti delle società, degli Enti soci della società. Cioè, quindi, non amministratori diciamo esterni ma solamente il Presidente è un amministratore esterno gli altri due sono dei dipendenti degli Enti soci. Nell'eventualità dei cinque ci sono due amministratori, un Presidente ed un amministratore delegato, e tre dipendenti degli Enti di controllo, degli Enti soci.

Poi l'altra modifica importante che abbiamo introdotto, la questione della tutela del genere, per cui all'interno dei Consigli di Amministrazione comunque ci deve essere una rappresentanza, come prevede la legge, del genere meno rappresentato, quindi il discorso donne e uomini.

Io mi potrei fermare, però se ho altri cinque minuti possono un attimo illustrare – o lo faccio dopo - quelli che sono poi i dati macro del bilancio 2012, però non voglio portare via tempo a... rimango comunque qui per eventuali chiarimenti.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Ingegnere. Prego Architetto Cardi.

ARCH. ANTONIO CARDI - Consigliere Amministrazione C.A.D.F.

Buonasera mi chiamo Cardi Antonio e sono Consigliere di Amministrazione del C.A.D.F. da maggio 2011, però questa sera intervengo a titolo strettamente personale, anche perché il C.A.D.F. è ottimamente rappresentato. Abbiamo pensato assieme a Corrado Oddi di far una piccola presentazione, tra l'altro per buona parte è superata dalle parole dell'Ingegnere Stricchi, per inquadrare un po' il tema dell'attuale situazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato.

Allora, prima del referendum, come ha già illustrato l'Ingegnere Stricchi, c'erano tre modelli di gestione ammessi dalla legge, sostanzialmente o società di capitali, individuata attraverso una gara, società a

capitale misto, privato e pubblico, nelle quali il socio privato veniva individuato attraverso la gara, oppure le società di capitali, a capitale interamente pubblico, le sue cosiddette società in house.

Dopo il referendum, diciamo l'esito del primo quesito sull'acqua ha restituito un quadro giuridico chiaro, con l'abrogazione del decreto Ronchi la normativa di risulta è rappresentata dalla norma comunitaria che prevede tutte le forme di gestione viste in precedenza con l'aggiunta degli Enti di diritto pubblico, fino ad allora esclusi dalla normativa nazionale, quindi le cosiddette aziende speciali.

Ecco, una piccola precisazione, il referendum ha avuto un esito di voto favorevole del 95% di chi si è espresso, che a sua volta costituiva il 57% della totalità degli aventi diritto di voto in Italia. Sostanzialmente la maggioranza assoluta degli italiani si è espressa a favore, il referendum sostanzialmente ha comportamento... è carsico, a ventun mesi di distanza è attivo, silenzioso ma attivo.

In cinque Regioni sono già partite leggi di iniziativa popolare sul tema della pubblico, Sicilia, Calabria

Lazio, Liguria e Abruzzo. In 16 città si sta mettendo in discussione il modello privato delle società di gestione, perché della società in house, benché sia di capitale interamente pubblico ha un comportamento tipico delle S.p.A., quindi delle società private, ecco, vorrei farvi notare che tra queste 16 città - poi, se nel frattempo me ne sono persa qualcuna interverrà Corrado e mi correggerà - abbiamo Reggio Emilia, Piacenza, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e Modena. Quindi diciamo in Emilia Romagna c'è molto fermento su questa materia.

In più ecco questo è un tema proprio fresco, il 20 febbraio 2013 a Napoli si è concluso con successo il processo di trasformazione di ARIN S.p.A., che era la società in house posseduta interamente dal Comune di Napoli per la gestione del servizio idrico integrato, in azienda speciale ABC Acqua bene comune Napoli. Quindi in estrema sintesi ad oggi esiste un modello giuridico per poter realizzare la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, il tutto è teso diciamo a conferire un assetto coerente con lo spirito referendum.

Questo modello non sta più nel mondo delle idee e delle astrazioni legali, nel mondo dei pareri legali dati da

esperti più o meno qualificati, ma sta nel mondo delle cose che sono effettivamente successe in Italia. Certamente il 20 febbraio, una data recentissima, bisognerà vedere eventualmente in futuro se vi saranno ricorsi perché siamo sostanzialmente sempre in Italia quindi ci potrebbero essere eventuali sviluppi di carattere giudiziario, però ad oggi il processo si è concluso.

Queste sono le tappe della trasformazione, si è passati sostanzialmente da una delibera di Giunta comunale, una delibera di Consiglio comunale, una delibera del Consiglio di Amministrazione, in seguito il notaio, professor Giancarlo Laurini, Presidente nazionale dell'ordine dei notai, accertata la regolarità formale della trasformazione, ha accettato il mandato di predisporre l'atto notarile di omologa della trasformazione dello statuto di ABC.

Un piccolo particolare è che il professor Giancarlo Laurini oltretutto è un ex parlamentare del PDL, per cui non è che si siano anche andati a scegliere un notaio amico. Oltretutto ecco è il Presidente nazionale dell'ordine dei notai.

Il 4 luglio del 2012, sostanzialmente, la Assemblea straordinaria di ARIN ha approvato la trasformazione ed è avvenuta la stipula del rogito notarile. Questo è avvenuto sulla base di un articolo del codice civile che tratta proprio della trasformazione eterogenea delle società di capitali, è il 2507 - questo direi che l'Ingegnere Stricchi è stato molto preciso, per cui potremo saltarlo, è una breve cronistoria di C.A.D.F.

Ecco in estrema sintesi attualmente gli atti fondamentali di C.A.D.F. S.p.A., cioè statuto, bilanci, preventivi e consuntivi passano attraverso il voto dell'Assemblea che delibera con maggioranze più o meno qualificate a seconda delle materie, ovviamente legate al numero dei soci presenti e al capitale sociale che rappresentano. Nell'ambito dell'approvazione degli atti di un'azienda speciale consortile gli atti fondamentali passano attraverso il voto dei Consigli comunali, ovviamente nulla vieta che si trovino meccanismi di maggioranze qualificate, un certo numero di comuni con una certa popolazione con meccanismi decisionali simili ad esempio a quelli che sono stati attuati nell'immediato. La cosa fondamentale che bisognerà ricalibrare il peso di ciascun Comune.

Però sul tema Corrado Oddi potrà essere molto più preciso.

Ecco, un criterio potrebbe essere quello della popolazione residente, qui ci sono due grafici: a sinistra vedete la distribuzione del capitale sociale di C.A.D.F., io ho arrotondato all'unità, per cui quel 6% di Comacchio corrisponde al dato dato dall'Ingegnere Stricchi, a fianco avete la popolazione residente nei Comuni soci di C.A.D.F. I dati sono 9 ottobre 2011, la fonte censimento Istat. Nell'ambito quindi di questa distribuzione del capitale balza all'occhio come fondamentale tutti i Comuni hanno più o meno un capitale abbastanza proporzionale alla popolazione residente, a parte Comacchio. Ovviamente questa è stata una scelta ben precisa di Comacchio, ecco, non è che al C.A.D.F. siano brutti o cattivi, Comacchio ha scelto di entrare con una quota di capitale ridotta.

Per quanto riguarda le utenze questi sono dati del bilancio del 2012, il 41% delle utenze di C.A.D.F. è di Comacchio. Vedete sostanzialmente la sproporzione rispetto gli altri Comuni, bisogna essere precisi

maggiori potenze implica anche maggiori oneri poi per fare la manutenzione.

Un ultimo dato, i metri cubi assoggettati a tariffa acqua 2012, il 34% è di Comacchio gli altri dati sono degli altri Comuni soci.

Io direi che possiamo anche chiudere qua, lascio la parola a Corrado Oddi per l'approfondimento sul tema dell'azienda speciale.

PROF. CORRADO ODDI:

Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io parto dalla premessa che mi pare che questo sia un dibattito, una discussione molto importante perché, come veniva ricordato, anche questa discussione in qualche modo ha origine dal risultato referendario di ormai due anni fa. Risultato referendario, alcune cose le ha già dette Ingegnere Stricchi, poi le ha ridette Antonio, sul risultato referendario ci tengo a fare una sottolineatura, quel risultato referendario, appunto il famoso 95% che ha detto sì ai due quesiti dell'acqua, del 54 e passa per cento che sono andati a votare, vuol dire che la maggioranza assoluta dei cittadini italiani

ha espresso un'opinione ben precisa. Io lo dico perché questo fatto della maggioranza assoluta non si era praticamente mai verificato nella storia referendaria del nostro paese, per esempio ci sono stati referendum anche di carattere storico, non so, uno potrebbe citare quello sul divorzio, che ebbe una percentuale di voto anche superiore ma il paese si divise in due. Il referendum del giugno 2011 invece vede, dopo vent'anni, ritornare al raggiungimento del quorum con il fatto che la maggioranza assoluta dei cittadini italiani dicono: uno, di voler abrogare l'art. 23 bis e cioè l'obbligo a privatizzare il servizio idrico ma tutti i servizi pubblici locali; l'altro, con l'altro quesito si abroga la cosiddetta remunerazione del capitale investito, cioè il fatto di poter fare profitti sull'acqua.

Bene, partiamo da qua, e ci troviamo, anche questo è un punto importante della discussione, e ci troviamo subito di fronte che quel referendum non solo non lo si vuole rispettare ma si inizia subito una corsa a volere contraddire la volontà popolare espressa con le risposte referendarie. Il referendum si fa nel giugno 2011, passa neanche un mese e mezzo, agosto del 2011 il Governo allora in carica, il Governo Berlusconi, emana una

norma, poi confermata dal Governo Monti, che certo non riguarda il servizio idrico, perché sarebbe stato diciamo troppo scandaloso, ma riguarda tutti gli altri servizi pubblici locali, una norma che ripropone esattamente la norma che era stata abrogata un mese e mezzo prima. Abbiamo dovuto aspettare l'anno scorso, con l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza 199 - anche questo veniva ricordato - appunto con la Corte Costituzionale che giustamente dice "Per favore, viviamo in un paese in cui la volontà popolare conta ancora, non si può a un mese e mezzo di distanza riproporre le stesse norme". La Corte si incarica appunto di dichiarare incostituzionale appunto quello che era l'art. 4 del decreto legge 138. Si prova così, ma il tentativo di contraddire il risultato referendario è tutt'ora in corso e lo si fa con grande forza sul tema delle tariffe. Sul tema delle tariffe - poi non è argomento di oggi ma penso che sia utile avere anche un quadro di insieme del ragionamento del contesto nel quale si fa questa discussione, anche per rappresentare appunto l'importanza di questa discussione - bene, dicevo, secondo il referendum, abrogato il famoso 7% di remunerazione capitale

investito, la Corte Costituzionale con la sentenza che ha dichiarato ammissibile il quesito referendario - da cui consiglio lettura di quella sentenza esemplare - è una sentenza che dice con questo quesito, se il responso sarà di natura abrogativa, si intende togliere le logiche di fare il profitto sull'acqua e sul servizio idrico. Bene, succede questo, succede che il quesito referendario viene approvato, si dà vita all'Authority che deve fare le nuove tariffe, che è l'Authority dell'energia elettrica e del gas, che acquisisce le competenze del servizio idrico, l'Authority per l'energetica e il gas fa una nuova modulazione tariffaria alla fine del 2012 - adesso non mi dilungo nei particolari tecnici - però, bontà loro, sparisce nominalmente la remunerazione del capitale investito al suo posto viene messa una voce che, impropriamente, e sapendo di sbagliare viene denominata riconoscimento degli oneri finanziari che è esattamente calcolata come remunerazione del capitale investito. Bontà loro anziché il 7% vale il 6,4%. Cioè la maggioranza assoluta dei cittadini italiani dice che bisogna far sparire la remunerazione capitale e dopodiché si fa la nuova tariffa, si cambia nome e

anziché il 7% si mette il 6,4%. Su questo, come dire, c'è una battaglia in corso, il forum italiano dei movimenti per l'acqua ha impugnato davanti al Tar della Lombardia, che è il foro competente in quel provvedimento, le autorità locali dovevano, entro il 30 aprile, determinare la nuova tariffa sulla base di quelle indicazioni, sappiamo che anche rispetto ad un lavoro di pressione che è stato fatto ATERSIR, che è l'autorità di regolazione di questa Regione, ha deciso la sospensione dell'approvazione del tariffe, poi non abbiamo ancora testo - siamo in attesa e siamo anche curiosi di averlo - speriamo che, diciamo, in quella decisione di sospendere l'applicazione delle tariffe rientrano gli argomenti che noi abbiamo qui ripreso e sollevato, cioè del fatto che appunto che il nuovo metro tariffario viola in modo molto chiaro quello che è stato il pronunciamento referendario, e però, insomma, siamo nel pieno del fatto che ormai, a distanza di due anni, il risultato referendario lo si prova a contraddire, non si prova a dare attuazione e comunque contemporaneamente c'è un lavoro in corso che è un lavoro che a partire dai territori invece prova a dare correttamente coerenza all'esito referendario.

E questo, per venire più da vicino diciamo all'argomento oggetto oggi dell'ordine del giorno, in primo luogo si incarna nel fatto di ragionare per ripubblicizzare il servizio idrico, perché se è vero che da una parte l'esito giuridico del primo quesito referendario, cioè quello che ha abrogato l'obbligo alla privatizzazione, ha determinato il fatto che dal punto di vista teorico oggi gli Enti locali hanno la libertà di scelta, di decidere la forma di gestione, compresa l'azienda speciale che, come veniva giustamente detto, non era ammissibile prima del referendum e adesso invece è una forma di gestione completamente ammissibile, dopo il referendum, dicevo però, se è vero che dal punto di vista giuridico il responso del primo quesito referendario lascia libertà di scelta, però il primo quesito combinato col secondo, cioè il fatto di aver tolto la remunerazione capitale, cioè il fatto di fare utili, combinati insieme è chiaro che l'esito politico del pronunciamento referendario è quello che i cittadini italiani han voluto dire che bisogna tornare ad una gestione realmente pubblica del servizio idrico e degli altri servizi pubblici locali.

È per questa ragione che noi diciamo anche dal punto di vista della forma giuridica, la forma giuridica che corrisponde all'esito politico dei due referendum è appunto l'azienda speciale, l'Ente di diritto pubblico, superando le forme di Società per Azioni, compresa anche quella più vicina diciamo alla gestione pubblica che la Società per Azioni a totale capitale pubblico in house. Noi diciamo che la strada che va imboccata è esattamente il superamento delle forme di Società per Azioni, è il fatto invece di ragionare sulla gestione fatta tramite soggetti di diritto pubblico, Enti di diritto pubblico.

Ed anche questo veniva ricordato appunto nonostante i tentativi di non rispettare l'esito referendario in questi due anni però delle cose sono successe: Napoli ha iniziato per prima, appunto, come veniva ricordato Napoli ha completato la trasformazione di ARIN S.p.A. a totale capitale pubblico, come C.A.D.F., dal punto di vista della forma giuridica, in ABC Acqua Bene Comune Napoli, azienda speciale del Comune di Napoli che da un mese e mezzo gestisce a tutti gli effetti il servizio idrico del Comune di Napoli. Napoli ha iniziato ma è una strada che si sta percorrendo, ha deciso così e ha

iniziato il percorso Palermo, ha deciso così e ha iniziato il percorso Torino, sta andando in questa direzione Vicenza, per stare in questa Regione, ci si incammina in questa strada a Reggio Emilia e anche Piacenza. Poi vengono messe giustamente nell'elenco, e io me le prendo tutte, ci sono tantissime città che hanno iniziato la discussione. Ci sono appunto leggi di iniziativa popolare regionale, cioè c'è una discussione che è in corso in tutto il paese.

Ovviamente la discussione che avviene sul fatto che questo non c'ha i titoli sui giornali, peraltro devo dire - se mi lasciate fare una battuta - ci siamo anche abbastanza abituati, come dire, noi abbiamo costruito il percorso referendario, è stato costruito nel silenzio mediatico più totale, fino a 15 giorni prima non c'era nessun ordine di stampa che ne parlava, per dirla a mo' di battuta, nel comitato promotore ci siamo detti "Ma chissà se quando raggiungeremo il milione di firme magari ci saranno i grandi organi di stampa, non so, per non far nomi, Repubblica e il Corriere della Sera che magari faranno un trafiletto". No, neanche al raggiungimento del primo milione di firme! Ecco, dicevo quindi, non è un problema, ci siamo abituati, però,

quello che vorrei che fosse chiaro è che appunto, pur nel silenzio mediatico, questi processi sono in corso e sono i processi rispettosi della volontà referendaria e, appunto, sono i processi che prevedono il passaggio dalle Società per Azioni, comprese le Società per Azioni a totale capitale pubblico, come C.A.D.F., in aziende speciali e, nel caso di più Comuni in aziende speciali consortili.

Qua ci tengo adesso velocemente a provare a dire i tre motivi di fondo oltre al fatto che appunto dar vita all'azienda speciale è un modo per fare coerenza al risultato referendario, però i tre motivi di fondo per cui noi diciamo che la soluzione dell'azienda speciale è una soluzione più avanzata e più importante anche delle S.p.A. a totale capitale pubblico.

La prima ragione sta nella finalità, perché la Società per Azioni, anche quelle a totale proprietà pubblica, come recita il Codice Civile, si costituiscono per produrre utili da distribuire per i soci. Se voi andate a prendere il Codice Civile la definizione di Società per Azioni è esattamente questo, poi appunto nel caso della proprietà pubblica è distribuita tra i soci pubblici, ma

le Società per Azioni sono società che vengono costituite ad opera dei soci con il fine di produrre utili da distribuire. L'azienda speciale invece ha come finalità quella di produrre servizi per i cittadini e di farlo avendo come vincolo, com'è giusto che sia, il pareggio di Bilancio. Quindi S.p.A. l'obiettivo è utili, l'azienda speciale è quello di dare servizi appunto, e di avere una gestione sostenibile dal punto di vista anche economico e quindi con il vincolo del pareggio di Bilancio. A volte viene sottovalutata questa ragione ma, come dire, è un punto sostanziale che appunto la finalità delle aziende speciali è molto differente. Del resto l'exkursus che ha fatto molto bene l'Ingegnere Stricchi all'inizio, ha spiegato come veniamo dagli anni dagli anni '90 in cui si è fatto tutto questo percorso, dalle aziende speciali che erano appunto di gestione pubblica alle privatizzazioni, che sono passate prima per l'S.p.A. a totale capitale pubblico, poi con l'ingresso dei privati, poi con la quotazione in borsa. Oggi, come dirò poi verso la fine, non si tratta semplicemente di far percorso a ritroso, però non c'è dubbio che appunto che riaffermare la finalità, cioè che bisogna avere un'azienda, un Ente che produce servizi

per i cittadini e non produce utili, è un punto discriminante fondamentale.

Il secondo punto rilevante di differenza è che facendo la scelta dell'azienda speciale ci si mette definitivamente al riparo da qualunque rischio di privatizzazione anche per il futuro, perché l'azienda speciale per sua natura non è fatta di un capitale sociale suddiviso in quote azionarie di cui sono proprietari i singoli Comuni, l'azienda speciale ha un capitale che viene conferito dagli Enti locali, che non è suddiviso in quote azionarie, che non si può vendere e non si può mettere sul mercato. L'S.p.A. a totale capitale pubblico essendo fatta, appunto, di un capitale sociale suddiviso in quote azionarie teoricamente anche solo un Comune può decidere domani di mettere le sue azioni sul mercato e venderle e di costruire un percorso di privatizzazione. Poi certo ci sono statuti che vincolano, patti parasociali, tanti meccanismi, ma del punto di vista del modello, il modello è costruito in termini che ci sono, appunto, capitali sociali suddivisi per azioni di cui ogni singolo Comune è proprietario e che può decidere, appunto, di vendere perché le azioni si comprano e si vendono. Invece nel caso dell'azienda

speciale c'è un capitale di conferimento che mette al riparo anche per il futuro dalle privatizzazioni.

Poi c'è un terzo punto di fondo, che è un punto al quale teniamo molto, e che le aziende speciali inizia a prefigurare - poi noi diciamo in modo ancora sufficiente - ma inizia a prefigurare un dato di allargamento della democrazia della partecipazione, perché nel caso dell'azienda speciale, a differenza della Società per Azioni che decidono con i Consigli di Amministrazione, gli atti fondamentali - non tutti gli atti per carità, gli atti della gestione li fa l'azienda speciale - ma gli atti fondamentali, cioè lo Statuto nel momento della sua costituzione, i bilanci preventivi e consuntivi passano attraverso i Consigli comunali e questo è un punto di allargamento della discussione, di inizio di coinvolgimento che, a nostro parere, poi deve essere ulteriormente allargato, che deve riguardare i cittadini lavoratori perché stiamo parlando di un bene comune, anzi stiamo parlando del bene comune per eccellenza, e queste sono le ragioni di fondo per le quali noi diciamo oltre al rispetto dell'esito referendario che appunto la scelta da fare è quella della trasformazione delle Società per Azioni in aziende speciali.

Poi - su questo sono veloce, poi, magari, se nel caso ci sono domande, questioni ci si può anche tornare - nella discussione che è in corso in tutto il paese vengono fuori anche delle obiezioni. Faccio riferimento solo a due, poi una terza, poi concludo.

Una prima obiezione è: le aziende speciali, ma a dire il vero anche l'S.p.A. a totale capitale pubblico, sono soggette al Patto di Stabilità degli Enti locali e, come è noto ad ogni Amministratore, il Patto di Stabilità è una sorta di tagliola che in questo momento sta strangolando gli Enti locali e sta strangolando i cittadini. Ora, vorrei precisare, perché questo è un punto che torna spessissimo nella discussione, a me capita tantissimo di fare discussione con gli Amministratori e non solo, appunto, è la prima obiezione che di solito viene fatta: “Ah, se facciamo l'azienda speciale entriamo dentro il Patto di Stabilità”. Vorrei che fosse chiaro che questo Patto, allo stato attuale, non esiste, esiste una norma che è stata inserita nel cosiddetto decreto liberalizzazione del Governo Monti, che prevede l'assoggettamento al Patto di Stabilità degli Enti locali delle aziende speciali ma anche delle S.p.A. a totale capitale pubblico - quindi

non discrimina - che prevedeva l'assoggettamento partendo dal 1 gennaio 2013, dopo l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, decreto che non è mai uscito, anche perché noi ci siamo opposti in tutti i modi ed anche perché, come dirò alla fine, dobbiamo continuare a opporci perché questa eventualità non si verifichi, perché è evidente che un'idea di questo genere sarebbe una spinta fortissima alla privatizzazione, sarebbe, come dire, un tentativo di negare in radice l'esito referendario. Faccio però presente, siccome l'obiezione a volte, appunto è stata fatta, che però, ahimè, se ci fosse, non c'è, ma se ci fosse, se fosse stata attuata questa previsione legislativa però questa avrebbe riguardato sia le aziende speciali che l'S.p.A. a totale capitale pubblico, e quindi, come dire, avrebbe creato problemi e guai per entrambe queste cose.

Poi per esempio ci sono obiezioni rispetto alla situazione dei lavoratori, anche questo è un tema sviscerato e approfondito, lasciatelo dire anche da chi fa nella sua vita il sindacalista oltre a far parte del forum dei movimenti per l'acqua, anche qua per dissipare il fatto che non esistono problemi anche da

questo punto di vista, che per quanto riguarda il fatto di tenere giustamente a cuore il destino dei lavoratori, nel caso delle trasformazioni aziendali c'è il passaggio diretto e che per quanto riguarda i trattamenti contrattuali, essendo che anche l'azienda speciale è, sì, soggetto di diritto pubblico ma applica il diritto del lavoro privato, i regolamenti contrattuali continuano ad essere gli stessi di quelli precedenti.

Tra l'altro questo è stato esattamente quello che è stato fatto nel passaggio già definito a Napoli, dove i lavoratori hanno mantenuto i trattamenti contrattuali occupazionali esattamente con le imprese esistenti.

Poi, penultimo punto, c'è qualcuno che a volte solleva le questioni della macchinosità del passaggio, quelle che io dicevo prima che invece noi consideriamo un valore, cioè il fatto che si torna a discutere nei Consigli comunali delle scelte di fondo. Qualcuno lo considera un passaggio troppo macchinoso, devo dire a volte capisco quando viene fatta in buona fede anche la domanda, per esempio a me è capitato di farlo in discussione, appunto, a Torino, dove vi è in corso il ragionamento di passare, appunto, da S.p.A. a totale

capitale pubblico ad azienda speciale, lì si tratterebbe di mettere insieme qualcosa come circa 290 Comuni, e quindi la cosa ha una sua complessità, come voi potete capire. E però anche qua noi dobbiamo vedere che appunto proprio perché noi non pensiamo al fatto che si tratti di tornare semplicemente alle vecchie aziende speciali o alle vecchie municipalizzate, qualcuno ha usato uno slogan nella vostra discussione noi in realtà vogliamo fare un ritorno al futuro, il ritorno al futuro consiste nel fatto di riaffermare la gestione pubblica ma insieme al fatto di costruire i percorsi di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e dei lavoratori, questo è il vero ritorno al futuro. Per cui pensiamo anche che non solo è bene che gli atti fondamentali, come il caso speciale, tornino ad essere discussi nei Consigli comunali, ma anzi quella discussione va allargata. E del resto ci sono esperienze che vanno in questa direzione, potrei citarne diverse ma ne cito solo una che è l'esempio di Grenoble, che cito perché Grenoble è stata una cittadina francese che ha fatto la ripubblicizzazione alla fine degli anni '90, città che ha avuto meno notorietà di Parigi che, come sapete, ha fatto la ripubblicizzazione nel 2010,

Grenoble ha fatto la ripubblicizzazione alla fine degli anni '90, oltre a trasformarla in quella che è l'equivalente francese dell'azienda speciale, costituendo una consulta popolare dell'acqua. Lì è stata costituita questa consulta popolare dove sono presenti associazioni, movimenti, rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori, e gli Amministratori di Grenoble spiegano che il fatto di aver dato vita a quell'organismo che si è occupato delle scelte fondamentali, la finalità del servizio idrico, i livelli di qualità del servizio, i livelli di qualità della risorsa, gli investimenti e le tariffe, che quello è stato un ingrediente fondamentale anche per l'efficienza e l'efficacia di gestione. Tant'è che Grenoble, appunto, da quando è ripubblicizzato, ormai quindici anni, in quindici anni ha tenuto ferme le tariffe e a triplicato gli investimenti. E gli Amministratori di Grenoble, come dicevo, appunto, raccontano, in modo molto tranquillo, che il fatto di avere dato, come dire, corpo alla partecipazione dei cittadini, dei lavoratori è stato uno degli elementi di efficacia e di efficienza, appunto, esattamente del servizio idrico.

Insomma, ho finito, noi pensiamo che appunto che la scelta della gestione tramite le aziende speciali costruendo accanto alla gestione delle aziende speciali anche meccanismi partecipativi, sia una scelta che da una parte è coerente con l'esito referendario e soprattutto risponde, appunto, a quelle che sono il fatto di dare i servizi ai cittadini e alle comunità locali. E quindi da questo punto di vista io se volete do un'interpretazione libera, io mi sento di interpretare che la delibera che state discutendo la sento interpretare quel primo passaggio verso la ripubblicizzazione.

È una discussione che io penso sia importante affrontare perché anche da questo territorio può venire un contributo perché appunto si riesca a ripubblicizzare il servizio idrico nell'insieme del paese. Come dicevo questo è in corso in molte città, in molti territori, penso che possa venire anche da qua e penso che questo possa dare ulteriormente forza anche alla battaglia nazionale, che è una battaglia nazionale che è in corso - e finisco su questo - uno, come facevo riferimento prima, perché si torni indietro rispetto al nuovo metodo tariffario dell'Authority che viola il

referendum; due, perché il Parlamento intervenga dicendo definitivamente che il servizio idrico e gli altri servizi pubblici locali non possono sottostare al Patto di Stabilità; tre, perché si approvi una legge nazionale che vada nella direzione della ripubblicizzazione del servizio idrico.

A suo tempo, ancora nel 2007, noi presentammo, come forum dei movimenti per l'acqua, una legge di iniziativa popolare che, appunto, aveva proprio come orizzonte la ripubblicizzazione del servizio idrico. Legge di iniziativa popolare supportata da più di 400.000 firme. Legge di iniziativa popolare che è decaduta perché il Regolamento della legge di iniziativa popolare prevede che dopo due legislature le leggi della iniziativa popolare decadano. Da 2007 la legislatura si è interrotta due volte, non c'è più la nostra legge di iniziativa popolare. In sei anni che è stata in Parlamento, 400.000 firme raccolte, non ha avuto neanche mezz'ora di discussione, e in sei anni il Parlamento in tutto ha prodotto circa una ventina di ore di attenzione per la proposta di legge, fatta sostanzialmente di audizioni di esperti, non si è mai neanche iniziata la discussione. Oggi noi abbiamo

chiesto che quella legge venga ripresentata ai gruppi parlamentari. Ci stiamo incontrando coi gruppi parlamentari interessati e abbiamo chiesto che si dia vita ad un intergruppo di tutti i parlamentari per l'acqua pubblica che ripresenti questa proposta di legge. E questo io penso che lo si possa fare, che sia utile farlo e possa trovare anche una soluzione di questo tipo anche a livello parlamentare, nella misura in cui questo è supportato dal fatto che ci sono tante iniziative nel paese, per cui la ripubblicizzazione diventa un fatto concreto. E da questo punto di vista mi auguro che anche in questo territorio si faccia questo passo perché è possibile e soprattutto io penso sia giusto.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Ringraziamo Corrado Oddi per l'ottimo intervento. Direi di dichiarare aperta la discussione, le domande le facciamo abbastanza libere visto l'argomento, per cui cedo la parola al Consigliere Bellini che l'ha chiesta in questo momento.

GABRIELE BELLINI – Capogruppo P.D.:

Grazie signor Presidente. Buenasera. Direi che il tema dell'acqua è sicuramente... e quello più in generale dei servizi pubblici locali, è uno dei temi che in questi anni si è dibattuto e parecchio. Ricordo peraltro che prima si citava un referendum, all'epoca io, come Consigliere comunale e anche come segretario del PD di Comacchio, appoggiammo, non solo dal punto di vista ideologico quel referendum, ma partecipammo anche attivamente, io personalmente e anche molti dei nostri attivisti, alla raccolta delle firme e anche ovviamente, in quanto Consigliere comunale, anche alla loro legittimazione.

Anticipo così subito all'inizio anche la nostra dichiarazione di voto, il gruppo del PD, appunto, nel Consiglio comunale che ovviamente è favorevole, così sgomberiamo anche il campo dal punto di vista proprio ideologico, se mi passate il termine, su quale è la nostra posizione riguardo a questo tema.

Sarebbe un tema sicuramente questo da approfondire, non solo per quanto riguarda la gestione dell'acqua pubblica ma appunto su tutto il tema dei servizi pubblici locali, e sarebbe anche da approfondire in

maniera più ampia quello che è invece il tema delle privatizzazioni in Italia, perché io credo che da questo punto di vista, da metà degli anni '90, in cui iniziarono le prime privatizzazioni delle società pubbliche, a cominciare all'epoca dalle cosiddette banche dello Stato, la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano, credo che sia la dimostrazione anche l'attuale ingessatura dei vari mercati del fatto che comunque l'Italia da questo punto di vista deve fare ancora molti passi in avanti rispetto a delle democrazie e rispetto a dei mercati, diciamo, in cui la gestione di molti servizi è completamente affidata al mercato, quindi al soggetto privato, l'Italia, invece, da questo punto di vista rimane ancora molto indietro.

Non sono pregiudizialmente favorevole né a una gestione pubblica né a una gestione privata in questo senso: gestione pubblica ha tutta una serie di vantaggi tra cui fondamentale, secondo me, è quello che diceva lei prima, cioè un controllo effettivo da parte dei rappresentanti dei cittadini, della cittadinanza, in questo caso i Consigli comunali, ha però tutta una serie di svantaggi, credo che sia insomma sotto gli occhi di tutti, a conoscenza di tutti, il fatto che spesso

e volentieri purtroppo le reti idriche italiane facciano letteralmente acqua, specialmente nel meridione, e non solo nel senso metaforico ma anche proprio in senso pratico.

Dall'altra parte mi veniva in mente prima mentre seguivo il dibattito il caso di cui abbiamo anche parlato credo in Commissione, comunque Consiglio comunale qualche tempo fa, sulla gestione invece di quelli che sono, ad esempio, i rifiuti. Noi abbiamo la gestione che attualmente è affidata ad AREA, per quanto riguarda il Comune di Comacchio, e abbiamo invece ad esempio l'esempio di ERA, che è un'altra azienda privata, che appunto, come diceva lei prima, ha come unico obiettivo quello di fare dei profitti. E proprio questo fatto di essere sul mercato, di fare dei profitti e quindi di dovere per forza distribuire dei dividendi tra i propri soci crea non pochi problemi dal punto di vista dei rapporti diciamo anche con le Amministrazioni pubbliche e con i cittadini in particolar modo. Per cui insomma si sa che il privato tende a massimizzare il profitto e a ridurre all'osso quelli che possono essere anche degli investimenti laddove insomma non siano propriamente remunerativi.

Ecco io credo invece che ad esempio la gestione dell'acqua pubblica debba per così dire invece tenere molto in considerazione quella che è così l'interesse generale, l'acqua, appunto, come bene comune. E da questo punto di vista anche il quadro legislativo che questa sera anche il Direttore del C.A.D.F. ha tracciato, anche di una certa di schizofrenia da parte del Legislatore, no?, che praticamente, come si diceva prima, è un ritorno al passato, nel senso che si vuole tornare ad una forma di gestione anche dal punto di vista così del capitale e da un punto di vista normativo ad un totale controllo pubblico.

Ci sono stati vari passaggi, come dicevo prima, a mio avviso, fortemente condizionati anche dal fatto che l'Italia non mi sembra un paese maturo dal punto di vista della gestione per così dire privata, dal punto di vista di un mercato che rimane un mercato sostanzialmente formato da oligopoli, da tanti monopoli, e questo non fa che creare e rallentare invece dal punto di vista anche del ritorno per quanto riguarda i cittadini, dal punto di vista delle tariffe, che sostanzialmente non fanno altro che così ribadire in termini anche economici quelle che sono le inefficienze

di questa società. E credo che da questo punto di vista molti passi purtroppo credo che questo paese debba fare anche come maturità, anche dal punto di vista culturale rispetto a tanti altri paesi. Ci sono stati anche casi, mi viene in mente quello che venne fatto all'inizio degli anni '80, la privatizzazione ad esempio che le ferrovie inglesi da parte della Thatcher, il Primo Ministro allora era Margaret Thatcher, che si è dimostrato totalmente fallimentare. Quindi anche da questo punto di vista non tutti i servizi pubblici nel momento in cui vengono privatizzati danno dei risultati positivi in termini di efficienza e in termini di, così, abbassamento delle tariffe, ecco, che è la cosa che poi interessa fundamentalmente cittadino.

Ecco, mi auguro, visto che adesso stanno prendendo piede alcuni esempi, si faceva prima, di alcune città che si stanno muovendo appunto lungo questo nuovo tragitto che è stato intrapreso all'indomani del referendum, mi auguro che da questo punto di vista, ecco, si possa arrivare da una parte ad una maggiore chiarezza e trasparenza per quanto riguarda sia la gestione e anche, voglio dire, il servizio che poi effettivamente viene dato al cittadino, e mi auguro

anche che insomma finalmente ci sia anche da parte del Legislatore una maggiore chiarezza, anche se mi rendo conto che è abbastanza difficile visto che sono sostanzialmente, sentivo qualche sera al telegiornale, dai primi anni '50 che vogliamo modificare la seconda parte della Costituzione Italiana, non ci riusciamo, probabilmente non riusciremo a fare, a mio avviso, forse, neanche la riforma della legge elettorale figuriamoci a poterci occupare di temi così complessi che sostanzialmente interessano pochissimo i nostri rappresentanti nazionali ma che credo che invece abbiano molte ripercussioni quotidiane devo dire invece soprattutto nelle tasche dei cittadini. Quindi ribadisco da parte nostra, il nostro voto sarà positivo. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Bellini.

ROBERTO BELLINI – Consigliere Movimento 5 Stelle:

Buonasera a tutti. Prima si è parlato di una fusione tra le società C.A.D.F. e Delta Reti, il signor Oddi parlava anche della possibilità, sarebbe una buona possibilità,

che fosse un'azienda speciale di diritto pubblico, però questa è una cosa che decideranno solamente i Consigli di Amministrazione delle due società. Il referendum che c'è stato nel 2011 ha sancito che, con il 95%, dei voti favorevoli che l'acqua dev'essere pubblica, non privatizzata e che i profitti debbano essere fuori dalle logiche di gestione dell'acqua. È una cosa che è stata decisa dall'Italia, non dall'Italia delle poltrone o del potere, ma dal popolo e lo dice la stessa Costituzione, appunto, nel primo articolo, che la sovranità appartiene al popolo. Non ai Consigli di Amministrazione. In una Società per Azioni se io ho il 51% delle azioni decido per tutti, anche se il restante 49% delle azioni, per assurdo, lo potesse avere anche 10 milioni di persone, decide uno solo, basta che abbia il 51%. Il mio voto vale come la mia percentuale di azioni. Nell'esempio del C.A.D.F. e anche di Delta Reti le quote dei vari Comuni corrispondono alle percentuali di azioni che possiede ogni Comune, non corrispondono né alle utenze né all'acqua consumata da ciascun Comune in un anno, in questo modo, se vogliamo parlare di democrazia, la democrazia va a farsi benedire. Per questo credo che i tempi siano maturi per

la nascita di una società di diritto pubblico senza quote azionarie.

Ricollegandoci agli elementi dell'antichità: il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua, il fuoco inteso come energia potrebbe essere accessibile a tutti, ma dobbiamo pagare il gas e il petrolio perché dobbiamo spendere dei soldi. La terra è una merce ormai, un proprietario negli uffici catastali di tutto il mondo. L'aria, per adesso, è di tutti ma trovarla buona è sempre più difficile, mentre l'acqua piove dal cielo, da noi anche questo purtroppo ultimamente, scorre nei fiumi, nei ruscelli di montagna e negli oceani da casa a milioni di specie animali e vegetali. Noi siamo acqua, non ci può essere un padrone dell'acqua, qualcuno che guadagni dalla vita di chi senza acqua non sarebbe mai esistito, lui compreso, e per una volta l'Italia è stata unita nel gridarlo, tutti insieme, e penso sia giusto ascoltare quest'urlo.

Poi volevo fare una domanda al C.A.D.F., dato che è qui presente, chiedo se sia possibile, visto che ho guardato sul sito del C.A.D.F., vengono riportate delle analisi sulla qualità dell'acqua e ci sono vari parametri

analizzati per il rilevamento, però non ho visto tra questi parametri ad esempio i metalli pesanti, i pesticidi, i policlorobifenili, i nitrati i nitriti e l'anilina.

Non so per quale motivo, chiedo se ci sia una statica, sia stata fatta un'analisi di questo e, intanto che è presente il C.A.D.F., se posso, volevo chiedere anche riguardo alla tassa di scolo con che criteri viene fatta pagare all'interno del Comune di Comacchio. Grazie.

ROBERT BELLOTTI - Presidente del Consiglio:

Grazie al Consigliere Bellini, cedo la parola alla l'Ingegner Stricchi.

ING. SILVIO STRICCHI - Direttore Generale C.A.D.F.:

Rispondo ai quesiti poi volevo integrare. Dunque sulla qualità dell'acqua noi pubblichiamo quelli che sono i parametri previsti dalla legge, per cui quello che vedete è quello che noi continuamente monitoriamo, per cui se ci sono delle altre sostanze che lì non compaiono è o perché la legge non ci impone il controllo o perché comunque negli autocontrolli risultano delle quantità che sono irrisorie. Faccio l'esempio dell'arsenico, noi

abbiamo un impianto di potabilizzazione che abbatte l'arsenico, anche se è in minima percentuale presente, per cui non abbiamo problemi geologici come hanno certe Regioni d'Italia, del centro Italia alla fonte, comunque noi abbiamo un impianto che abbatte questa sostanza, che tra l'altro è una sostanza naturale, per cui quelli sono i parametri che monitoriamo.

Faccio presente che noi facciamo, come autocontrolli, 6.000 campionamenti all'anno - do un po' di numeri - e facciamo un controllo su circa 60.000 parametri complessivamente.

Allora, tassa di scolo, non so che cosa intenda, allora noi applichiamo... non vorrei che si facesse confusione tra il nostro tributo e quello dei consorzi di bonifica, che sono due contributi diversi, sono due tributi diversi. La tariffa dell'acqua, del servizio idrico integrato, mi correggo, è composta da tre componenti: il costo dell'acqua potabile, il canone della fognatura e il canone di depurazione. Una volta depurata l'acqua viene rilasciata nei corpi idrici, nei fiumi, nei canali insomma, corpi idrici superficiali e da lì allontanata. Dall'uscita del depuratore al mare diciamo che non è più competenza nostra né da un punto di vista della

gestione né dei costi. Noi applichiamo una tariffa che comprende quindi il costo dell'acqua potabile e il costo della fognatura e depurazione, che mi sembra che siano 0,6 euro circa, 0,4 – 0,6 euro al metro cubo.

Altra cosa e rivolge soprattutto all'azienda speciale, intanto per dire che nell'ultima Assemblea dei Sindaci, su sollecitazione del vostro Sindaco, si è deciso di fare un approfondimento, secondo più profili: giuridico, gestionale, il discorso dei rapporti di lavoro, eccetera, sulla possibilità di trasformare la S.p.A. in azienda speciale. È stato dato mandato dall'Assemblea al Consiglio, e insieme al Consiglio stiamo lavorando per fare tutta una serie di approfondimenti e, oltre agli spunti che sono venuti fuori questa sera, già stiamo prendendo contatti con l'ABC di Napoli e con altri soggetti che stanno iniziando questo percorso. Per cui non c'è una reclusione da parte dell'Assemblea, perlomeno ad un approfondimento chiaro sulla questione. Lo dico perché effettivamente il tema è stato affrontato negli ultimi mesi e ci sono interpretazioni che non la danno così come pacifica una ritrasformazione della Società per Azioni in azienda speciale. Allora l'Assemblea e il Consiglio si vogliono

muovere secondo un profilo di legalità, anche per non creare poi problemi in una fase successiva.

Prima non vi sarà sfuggito che il Consigliere Cardi parlando dell'ABC ha detto: "Sta andando avanti, sembra tutto bene, fintanto che qualcuno non gli farà un ricorso o chissà se qualcuno gli farà un ricorso" perché dei margini di incertezza ci sono, però non c'è la volontà da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea dei Sindaci di enfatizzare questi margini di incertezza, c'è la volontà di chiarire bene, così come è sempre stato fatto in passato. In passato la volontà dell'Assemblea dei Sindaci è stata quella di mantenere il controllo pubblico della società e si è navigato spesso a vista fra le varie norme che uscivano per cercare di utilizzare quelle che erano le modalità e prendere decisioni più confacenti a questo modello. Vi ho detto prima, abbiamo aspettato tre anni prima di fare la scissione perché volevamo vedere se riuscivamo ad evitarla.

Ma anche la gestione stessa della società e qui mi ricollego ad alcuni punti - scusate se vi porto via cinque minuti - la gestione stessa della società è stata

improntata, a parte il discorso teorico, che condivido al 99%, del presente relatore, perché effettivamente è vero la S.p.A. deve tendere al profitto, l'azienda speciale no, ma, a parte questo modello teorico, C.A.D.F., l'Amministrazione di C.A.D.F. si è sempre comportata come se stesse gestendo un'azienda speciale. Mi dovete credere...

[Intervento fuori microfono]

ING. SILVIO STRICCHI - Direttore Generale C.A.D.F.:

...ma infatti, io qui parlo se volete posso parlare a titolo personale, se parlo a titolo di Direttore non posso prendere degli impegni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Sindaci. Noi abbiamo sempre ragionato come Azienda speciale, noi non abbiamo... dal '94 abbiamo sempre chiuso... allora fino a 2001 abbiamo chiuso in pareggio, dal 2001 ad oggi abbiamo sempre chiuso in utile, non abbiamo mai chiuso in perdita. I soci hanno lasciato gli utili sempre nella società, per cui non li hanno incamerati. Anche nell'ultimo Bilancio, dove abbiamo chiuso con un utile di 400.000,00 euro dopo le tasse, hanno lasciato i

400.000,00 euro dentro la società per attività ed investimenti.

C'è un altro aspetto effettivamente, è vero che anche in una società in house teoricamente un socio può vendere le proprie azioni, però è anche vero che viene a cadere l'in house, per cui prima di... un Comune che possiede il 4 - 5% o anche il 20, prima di andare a vendere le proprie azioni ci deve pensare due volte, perché nel momento in cui prende una decisione di questo tipo viene a cessare l'affidamento in house alla società. Quindi è una responsabilità... è vero che uno si alza una mattina e decide...

In più la nostra società, proprio per avere quei requisiti dell'in house, ha modificato lo Statuto, nel 2004 poi anche in seguito, per aumentare il livello di controllo da parte delle Amministrazioni socie ed anche dei Consigli comunali. Tant'è che noi abbiamo, a differenza di una società privata, l'obbligo del Bilancio preventivo, cosa che una quotata o una privata non fa, o, se lo fa, lo fa a livello del piano industriale ma non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, dei Comuni che la controllano. I Sindaci poi sono a tutti gli

effetti titolati per prendere il nostro Bilancio, prima di approvarlo in Assemblea, e farlo passare nei Consigli comunali. E questa non è una scelta, è un obbligo e noi l'abbiamo recepito in questo modo, perché il famoso controllo analogo che... la stessa cosa succede sulla semestrale, perché noi facciamo un Bilancio a sei mesi, i primi sei mesi dell'anno, dopo abbiamo agosto e settembre, anche questo va nell'Assemblea dei soci e quindi volendo anche nei Consigli comunali. Per cui l'approccio che ha avuto l'Amministrazione - Amministrazione intendo in senso generale l'Assemblea dei Sindaci - il nostro è stato un approccio molto simile, anche dal punto di vista gestionale, a quello che era stato seguito dal '94 al 2001.

Volevo dire due cose, anche perché visto che abbiamo avuto come Dirigenti e anche come Consiglio di Amministrazione il compito di approfondire questa problematica, approfittò dell'occasione per confrontarmi anche con su alcuni aspetti specifici, anche se devo dire che in gran parte le cose che sono state dette, almeno a titolo personale, io le condivido.

Un aspetto che è da chiarire, e che dobbiamo chiarire insieme con i Sindaci è anche quello che ci lega a chi l'affidamento del servizio ce lo dà, che non sono i Comuni. Cioè quello che sfugge a molti è che con la Galli e con la legge regionale, la 25, l'affidamento del servizio idrico non compete alle Amministrazioni comunali, ma compete all'agenzia d'ambito, prima provinciale e adesso regionale. E dobbiamo distinguere l'affidamento del servizio dalla modernità di gestione del servizio, nel senso che, secondo me, hanno tutto il diritto i Sindaci dei Comuni di decidere quale forma utilizzare, però bisogna fare i conti con ATERSIR e capire se questa modalità scelta è congruente con l'affidamento del servizio, perché le funzioni amministrative, con la legge 25 della Regione, sono state trasferite alle agenzie d'ambito, questo sia sugli idrico che sui rifiuti. Infatti quello che auspichiamo è che in un eventuale iniziativa anche pubblica che sentivo il nostro Presidente ha già anche anticipato al Sindaco, che proveremo ad organizzare, varrà la pena di chiamare anche l'oste, per dire che i conti senza l'oste facciamo fatica... È giusta la volontà dei Consigli comunali però bisogna che poi questa volontà dei

Consigli comunali si vada a confrontare in sede di autorità di ATERSIR, di agenzia, dove peraltro siedono i alcuni Sindaci e i rappresentanti dei Consigli locali.

Allora io, visto che ci sono componenti qualificati del comitato, parlo da gestore, da Direttore, auspicherei che ci fosse una pressione effettivamente a livello nazionale per una nuova legge sul servizio idrico integrato, perché siamo veramente stanchi di dover cambiare navigazione, come dicevo prima, tutti gli anni. Ora un paese, secondo me, che volesse essere coerente con l'esito referendario dovrebbe riscrivere una nuova legge di settore, come è stata la Galli nel '94 però con principi che sono quelli usciti dal referendum.

E allora fare una legge di settore vuol dire andare a risolvere tutta una serie di problematiche che sono già state affrontate.

Il discorso del Patto di Stabilità è un discorso allucinante, a parte che si applica... inizialmente viene introdotto per le società in house, tant'è che molti pensarono di trasformare le società in house in aziende speciali proprio per bypassare in visura del Patto di Stabilità, salvo che poi il Legislatore, nell'ultima

norma, si è accorto che qualcuno voleva fare così e ha detto: “No, va applicato a tutti, aziende speciali e società in house”, quindi il discorso è il contrario di quello che sostengono alcuni.

Ma perché è allucinante il patto di stabilità? Perché di fatto mette nelle condizioni un gestore di avere un doppio controllo sugli investimenti, perché da un lato io ho un controllo dell'ATERSIR e dell'AIDE che mi dice: “a fronte di una certa tariffa tu mi fai tutti gli anni 5 milioni di investimenti”, e in base a quegli investimenti e ai tuoi costi operativi ti do tot euro al metro cubo, va bene? Se io comincio a incassare quel tot euro al metro cubo, quella tariffa, quegli investimenti bisogna che li faccio, e non posso avere un Patto di Stabilità che mi limita gli investimenti, perché può essere che alla fine dell'esercizio io non riesco a fare questi investimenti che mi sono impegnato a fare per la tariffa che mi hanno concesso. È vero che adesso l'AIGHER dice che la tariffa la calcoliamo a consuntivo sugli investimenti, però è anche vero che se io alla fine del Piano d'ambito mi accorgo che non li ho fatti, vorrei vedere come faccio a restituirli, restituire le risorse che ho.

Remunerazione, è vero, la remunerazione gli hanno cambiato nome, si chiama oneri finanziari, ma il concetto è che continua ad essere legata non tanto ai costi finanziari che affronta un'azienda, che ci sono, guardate, perché la tariffa, ripeto, copre tutta una serie di costi ma non è in grado di coprire tutti gli investimenti di un'azienda. Noi abbiamo appena chiuso un piano d'ambito da 23.100.000,00 euro previsti in cinque anni e l'abbiamo chiuso a 25 milioni di euro, quindi siamo andati oltre la previsione. Questi investimenti noi li abbiamo fatti tutti con l'autofinanziamento, cioè quello che ci deriva dalla tariffa, ma abbiamo dovuto accedere al credito. Il denaro ha un costo, noi riteniamo che questo costo deve andare in tariffa, se io attivo un mutuo, vuoi con la Cassa dei prestiti o con un altro istituto, ho un costo, il denaro ha un costo. Allora questo costo non ricaricato di una percentuale perché quella è una remunerazione, ma il costo puro deve andare in tariffa, non ci deve andare però il costo più un 2% che serve a premiare chi mette l'investimento.

Ma c'è anche un'altra questione di cui non si parla, gli oneri finanziari, che tra l'altro vengono calcolati in

relazione al capitale. Allora io mi chiedo, scusate, adesso io non voglio fare l'evasore istituzionale, ma perché dobbiamo pagare le tasse sul servizio idrico integrato? Noi quest'anno abbiamo avuto un utile di 400.000,00 euro, il risultato ante imposte era 1.300.000,00 euro. Abbiamo pagato 900.000,00 euro di tasse. Queste tasse vanno sulla... dov'è che vanno queste tasse? Sono dei costi che vanno nella tariffa. Allora i 900.000,00 euro su... quant'è? Un 4 - 5%. Allora noi abbiamo pagato delle tasse che di fatto vanno a gravare sulla tariffa, non ha senso un discorso di questo tipo. E nell'individuazione di una legge di settore questo discorso deve essere tenuto presente. Ma non perché non si voglia contribuire attraverso l'imposizione fiscale alla realizzazione di servizi ma perché si vuole rendere più trasparente quella che è la tariffa dell'acqua. Cioè non ha senso, abbiamo una tariffa dell'acqua che ha determinati costi in funzione degli investimenti, dei costi operativi, vi aggiungiamo l'Iva e poi vi aggiungiamo anche indirettamente l'imposizione fiscale che le aziende sopportano. Per cui se si va verso una pubblicizzazione, si va verso un soggetto che non è un soggetto di capitali, che non deve

perseguire il profitto, è anche giusto che si tenga presente questo discorso. Scusate se vi ha portato via...

Ah, un'ultima cosa che riguarda Comacchio, per la precisione, allora sapete che Comacchio ha una partecipazione, l'ho detto all'inizio, che è circa del 6,5%, questa partecipazione è assolutamente inferiore a quello che è il contributo diciamo così in termini di fatturato che da Comacchio al Bilancio aziendale. Non ci piove, abbiamo calcolato che ricavi dal territorio del Comune di Comacchio sono circa 40% del Bilancio di C.A.D.F., mentre la partecipazione è del 6%. Però è stata fissata nel 6%, perché nel 2003, quando il Comune di Comacchio decise di entrare in C.A.D.F., fece anche una scelta di non avere un esborso finanziario che avrebbe dovuto sostenere per comprare delle azioni, ma scelse di trasformare in azioni un credito che vantava nei confronti della società fin da quando era azienda speciale, per cui venne trasformata in azioni, venne trasformato quel credito, ed è un credito che valeva, rispetto al patrimonio complessivo di 6% e qualche punto decimale. Va tenuto presente però che fin dall'inizio ci fu un riconoscimento del livello di partecipazione importante di Comacchio su

tutta l'azienda, sia in termini di investimenti che in termini anche di riconoscimento di un canone di locazione per le reti che vengono usate. Specifico, vi ho detto che C.A.D.F. usa infrastrutture di Delta Reti fino ad ora ed usa infrastrutture dei Comuni, le reti. Per l'uso di queste reti C.A.D.F. riconosce ai Comuni un canone annuo, 1.500.000,00 euro, che vengono distribuiti ai Comuni per l'uso delle reti. Quando entrò Comacchio venne comunque riconosciuto a Comacchio un canone di affitto, d'uso molto superiore a tutti gli altri canoni dei Comuni che erano già soci, questo perché si voleva riconoscere indirettamente, visto che non c'era comunque una partecipazione azionaria proporzionata, quella che era il contributo in termini di ricavi molto importante di questo territorio. E chiudo definitivamente. Salvo che non ci siano altre domande. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Ingegnere. Prego Consigliere Righetti.

ALBERTO RIGHETTI – Consigliere Movimento 5 Stelle:

Buonasera. Intanto do il benvenuto a Luciani il nostro nuovo Consigliere. Io avevo due domande, alla prima lei in parte ha già risposto. Il 6% effettivamente è una percentuale abbastanza ridicola su un 41% di utenze, volevo capire quali possono essere le strade per Comacchio per ampliare le proprie quote sia nel caso restasse una S.p.A., il C.A.D.F., sia che si parlasse poi di azienda speciale. Per l'S.p.A. me l'immagino ma parliamo un po' per tutti, quindi lascerò poi rispondere a lei. Un'altra domanda è riferita alle tariffe, vorrei capire l'andamento delle tariffe negli ultimi anni. Quali sono stati gli aumenti perché così anche noi che siamo il popolo capiamo. Io mi rendo conto che questo è un argomento di interesse comune, collettivo, che va al di là dei confini di Comacchio, però questo è il Consiglio comunale di Comacchio, noi siamo comacchiesi e una voce più forte anche in Assemblea, e l'Assemblea è sovrana, vorremmo averla. Tutto qua.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Consigliere. Prego Ingegnere.

ING. SILVIO STRICCHI - Direttore Generale C.A.D.F.:

Per aumentare il peso di un socio dentro una S.p.A. bisogna che il socio acquisisca delle azioni. Le azioni le acquisisce o conferendo patrimonio o comprandole, banalizzano. Per quanto riguarda l'azienda speciale, come vi ho detto e come è già stato detto, esistono anche lì delle quote di partecipazione. Quando si passò dalla azienda speciale in S.p.A. vennero trasformate le quote dell'azienda speciale in quote azionarie, per cui uno aveva il 20% come quote dell'azienda speciale, il giorno dopo si trovava ad avere il 20% del capitale azionario della S.p.A.. Come erano determinate? In un'azienda speciale le quote si determinano in maniera molto più elastica e flessibile di quanto non sia in una Società per Azioni. Nel '94 quando nacque C.A.D.F., azienda speciale vennero determinati in base ad alcuni parametri che erano: l'estensione territoriale, la popolazione, e i chilometri di rete. Allora stavamo parlando solamente di acquedotto per cui c'erano i chilometri di rete. Qui c'era un bel foglio di Excel con tutti questi tre parametri e alla fine risultarono le quote di partecipazione dei Comuni. È ovvio che nel caso di un ritorno all'azienda speciale i Sindaci, le Amministrazioni dovranno fare una riflessione per

rendere il più congruente possibile il peso delle singole comunità all'azienda a cui partecipano, questo mi sembra abbastanza naturale, parlo da direttore, signor Stricchi poi, magari qualcun altro non lo ritiene...

L'altra domanda era sulle tariffe. Allora noi abbiamo, vi ho detto del piano d'ambito quinquennale, che andava dal 2008 al 2012 e che vedeva già individuate da parte della agenzia d'ambito, a fronte di determinati investimenti che noi vi dicevo prima abbiamo superato, a fronte di determinati costi operativi, determinati incrementi tariffari. Mediamente abbiamo avuto incrementi di circa un 4 - 4,5% all'anno. Abbiamo avuto un incremento superiore al 4 - 4,5 nell'ultimo anno, nel 2012, ma perché? Perché nel 2011 abbiamo rinunciato all'incremento tariffario. Nel 2011, siccome avevamo avuto delle economie di gestione, avute e cercate e siccome che ammontavano a circa un aumento tariffario - stiamo parlando di 6 - 700.000,00 euro - avevamo, ovviamente su richiesta anche dell'Amministrazione, avevamo chiesto l'agenzia d'ambito di rinunciare in quel 2011 all'aumento tariffario. Per cui nel 2011 non venne aumentata l'acqua di quanto era stato previsto, però poi nel 2012

recuperammo quell'aumento del 2011, per cui il beneficio per l'utente fu solamente nel 2011, però insomma riuscimmo a contenerlo.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Ingegnere. Prego Corrado Oddi.

PROF. CORRADO ODDI:

Sì, velocemente perché le cose dette sono state tante e ci sarebbe da fare una lunga discussione, però mi concentro diciamo proprio a mo' di titoli, anche visto l'orario, sulle questioni fondamentali. La prima, nel primo intervento è stato fatto un riferimento ai processi di privatizzazione che partano dagli anni '90 eccetera, eccetera. Ora proprio perché ho detto in premessa che sarei stato breve non vi tedio sui grandi processi di privatizzazione che sono però stati una cosa assolutamente fortissima nel nostro paese. Veniva citata la signora Thatcher che inaugura le privatizzazioni in Inghilterra, noi abbiamo superato perfino l'Inghilterra in termini di valore della privatizzazione dagli anni '90 ad oggi, per cui adesso

non sto qua a fare un ragionamento generale sulla privatizzazione però è chiaro, per restringere il campo, quello che è successo nel servizio idrico con le privatizzazioni. Il servizio idrico da quando è iniziata la privatizzazione, cioè da metà degli anni '90, io do solo tre cifre, che sono quelle che poi abbiamo dato durante la grande discussione referendaria che ha coinvolto tutto il paese: la prima è che negli ultimi 10 anni, dal 1998 a 2008, perché erano i dati a disposizione all'epoca, le tariffe mediamente sul piano nazionale erano aumentate del 70%, due volte e mezzo l'inflazione nel periodo corrispondente. Gli investimenti erano crollati di due terzi e le famose reti, che erano un colabrodo, di cui tanto si parla hanno a che fare con la privatizzazione e cioè col fatto che dei soggetti, gestori privati che non hanno interesse a far investimenti tipo quelle sui risparmi, la manutenzione delle reti che non hanno ritorni e che sono investimenti di medio e lungo periodo.

Terzo, non solo, nel ventennio della privatizzazione, oltre al fortissimo incremento delle tariffe, al crollo degli investimenti, sempre per il servizio idrico, si era stimato addirittura un incremento dei consumi del

20%, cioè nel senso che la privatizzazione incentiva il fatto di poter vendere merce quindi incrementare anche i consumi. Questi sono stati i risultati della privatizzazione del servizio idrico a distanza diciamo nel corso di vent'anni, che sono state le ragioni di fondo che ci hanno portato appunto a fare la battaglia che abbiamo fatto e che poi ha, come dire, dato l'esito che ha dato con il referendum.

Ora peraltro l'altro aspetto che c'è da sottolineare e che poi sulle privatizzazioni appunto il giudizio, la discussione può essere anche molto lunga, però dopo il referendum non è che si tratta di fare un dibattito accademico e culturale sul giudizio che ciascuno può dare sulle privatizzazioni, dopo il referendum ce solo da applicare il responso referendario. Ci possono essere tante opinioni però c'è stato un pronunciamento popolare. Ed è questa la ragione, al di là, appunto, anche dei giudizi di fondo che si possono dare, sul fatto che diciamo che bisogna andare nella direzione della ripubblicizzazione del servizio idrico, perché è quello che hanno detto politicamente i due referendum.

Per fare questo, rispetto all'intervento che ho sollevato, chi lo decide? Nei territori la possibilità della ripubblicizzazione viene decisa dai Consigli comunali, non dai Consigli di Amministrazione. Il percorso di ripubblicizzazione a Napoli, oppure per esempio quello che si è iniziato a Palermo e Torino, lo si è fatto innanzitutto approvando delibere di Consiglio comunale, nel caso di Napoli a Napoli, eccetera, eccetera, che aprivano il percorso della ripubblicizzazione. Poi ovviamente qua era una questione che sollevava l'Ingegnere Stricchi, se non ho capito male, sono i Consigli comunali sovrani a decidere sulla ripubblicizzazione. Poi è chiaro che c'è una questione che riguarda il fatto che l'affidamento viene fatto comunque in questo caso da ATERSIR, prima dal lato territoriale, adesso da ATERSIR. Su questo però la dico così perché altrimenti rischiamo di dire che il processo è troppo complesso. Mi pare che ci possano essere ragionevoli possibilità che se i Comuni decidono che si ripubblicizza, vedo difficile che...

[Intervento fuori microfono]

PROF. CORRADO ODDI:

...la maggioranza, ovviamente, i Comuni interessati alla ripubblicizzazione, vedo difficile che un Ente erogatore possa dire una cosa diversa. Lo dico non solo in termini generali ma anche per esempio per quel che sta succedendo a Reggio Emilia. A Reggio Emilia i Comuni hanno deciso - perché è scaduta la concessione - di uscire da IREN, S.p.A. quotata in borsa, di rifarsi un soggetto pubblico e, lo hanno deciso i Comuni, lo hanno portato ad ATERSIR e ATERSIR sostanzialmente, come vi era notificato, che quella era una decisione dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia.

Poi ci sarebbe ovviamente, ma ve lo risparmio, un discorso molto lungo sul sistema di finanziamento del servizio idrico, a partire però dalla premessa che deve essere chiara a tutti - per questo dicevo che negli anni della privatizzazione gli investimenti sono crollati di due terzi - che l'attuale meccanismo tariffario non garantisce la necessità di forti investimenti di cui il servizio idrico ha bisogno. Il servizio idrico adesso, se si ragiona... si parla di 2 miliardi su base nazionale di investimenti l'anno, 40 miliardi su vent'anni, 60 miliardi nell'arco di trent'anni, le tariffe non riescono a coprirlo, a meno che bisogna pensare a incrementi

assolutamente insostenibili, cosa che peraltro l'Authority sta iniziando a fare. Ma in ogni caso appunto non riesce a farlo sulle tariffe, a finanziare il servizio idrico. Qua per esempio noi abbiamo lavorato, abbiamo ragionato e il forum dei movimenti per l'acqua ha presentato ancora prima della scadenza referendaria una propria proposta di un nuovo sistema di finanziamento del servizio idrico, facendo scendere in campo la finanza pubblica e anche la fiscalità generale a saldo zero. Ma per dirne solo una che dovrebbe interessare molto le Amministrazioni comunali, per esempio noi pensiamo che un ruolo importante dovrebbe averlo Cassa depositi e prestiti, Cassa depositi e prestiti che adesso non si differenzia in alcunché da qualunque banca privata, ha smesso di fare le funzioni che faceva una volta di banca pubblica quando faceva credito agevolato per rifinanziare gli investimenti degli Enti locali, adesso presta al 4 - 5%, come qualunque altra banca, Cassa deposito e prestiti dovrebbe riprendere invece le sue funzioni appunto di finanziamento dei servizi pubblici essenziali e dell'attività dei Comuni a credito agevolato. Poi certo, su quel credito è chiaro che si pagano... quello è un

costo, perché gli oneri finanziari, quelli veri ci sono, ma, come dire, vengono calcolati come costo, vengono calcolati esattamente rispetto per esempio al nuovo intervento della finanza pubblica che si comporta, appunto, come dire, come una banca pubblica. In ogni caso, appunto al di là degli approfondimenti, solo per dire che l'attuale sistema non funziona, non sarà in grado di garantire gli ingenti investimenti di cui ha bisogno il servizio idrico e che solo un nuovo intervento della finanza pubblica e della fiscalità generale può riuscire a dare le risposte. E per questo ovviamente c'è bisogno di una nuova legge nazionale. Siamo talmente d'accordo, come dicevo prima, come la presentammo nel 2007, che andava in quella direzione. Ho finito, l'ultimo riferimento.

Ho sentito dall'Ingegnere che, come dire, il Consiglio di Amministrazione di C.A.D.F. giustamente vuole approfondire gli aspetti giuridici, legali della trasformazione eccetera, eccetera, io su questo faccio solo una nota: tutti i Comuni che hanno iniziato il processo di ripubblicizzazione da Napoli fino ad arrivare a Reggio Emilia l'hanno fatto decidendo, appunto, con delibere dei Consigli comunali e l'hanno

fatto attivando tavoli specifici di confronto con i soggetti che si occupano di queste questioni a partire dai comitati dell'acqua presenti sul territorio. A Napoli è stato un lavoro molto lungo di confronto a volte anche acceso, a Reggio Emilia la decisione di ripubblicizzare è nata esattamente dopo un confronto, lì si era costituito, appunto il Forum locale per la gestione del servizio idrico, io penso che questo sia un metodo assolutamente importante, va bene che C.A.D.F. studi, ho sentito con piacere che C.A.D.F. era lì così, per questo facevo la battuta, si comporta già come azienda speciale, ragione in più se si comporta già da adesso per farla sul serio l'azienda speciale, penso però anche che sia fondamentale che questo sia un percorso partecipato che nasca in primo luogo da un confronto appunto tra i Consigli comunali, l'azienda, il soggetto gestore e i comitati e tutti quelli che hanno fatto a battaglia in questi anni. Questo per lo meno è stato l'ingrediente fondamentale con cui siamo riusciti a far partire progetti di ripubblicizzazione.

ROBERT BELLOTTI - Presidente del Consiglio:

Grazie signor Oddi. Cedo la parola al Consigliere Cavallari. Prego.

FABIO CAVALLARI – Centrosinistra per Comacchio:

Buonasera a tutti, buonasera ai presenti che ringrazio per le esaustive spiegazioni, infatti arrivare a parlare di questo tema dopo quello che si è discusso è difficile da un punto di vista tecnico, formale, c'è chi già da diversi anni segue questo percorso che, da quello che ci diceva Corrado Oddi, che ringrazio per la presenza, come così testimone di quello che è il percorso che è stato iniziato e che è ancora lungo, purtroppo, leggevo nelle sue parole un po' anche di rammarico che ancora solo ora, dopo quasi due anni, come diceva prima, si stia cominciando a portare avanti, come diceva giustamente prima, non è una scelta, perché qui non c'è da scegliere tra quello che può essere il pubblico, in privato, il tipo di società, qui c'è solo da portare avanti quello che è un volere popolare, quindi è un qualcosa che dovrebbe essere, su questo punto di vista, molto banale, molto semplice, che non c'è niente oltre a quello che è il volere popolare. E qui lo è stato anche in modo molto esplicito, molto chiaro, anzi, forse era da tempo che

soprattutto su un discorso referendario non si vedeva una partecipazione così ampia della popolazione, proprio a dimostrazione che questo era sicuramente ed è ancora oggi un tema molto sentito. Sono contento insomma di aver partecipato a questo percorso sia personalmente sia anche come esponente della forza politica che rappresento e che credo che abbia avviato, soprattutto qui nella zona, e mi fa piacere che il primo esempio portato sia quello di Napoli, io come rappresentante, come candidato Sindaco, ero vicino diciamo a quello che era la coalizione che ha apportato Luigi De Magistris a diventare Sindaco, e quindi sono contento ecco che ci sia la possibilità questa sera di poter parlare, come dicevo prima, di un tema molto, molto importante e molto sentito. E come dicevo c'è questo sentore così di rammarico che solo oggi si intraprenda questo tipo di percorso, però c'è ancora, sento comunque molta voglia di lottare da parte sua, da parte di chi è nei comitati dell'acqua e da parte di molte persone che hanno visto soprattutto in quello che non è stato il prosieguo del referendum e del voto popolare un po' così un atto di forza nei confronti di una scelta così chiara. Riportando un po' questo

ragionamento, questo discorso legato all'acqua bene comune, all'acqua pubblica spero e mi auguro che il percorso che comunque comincia oggi qui a Comacchio che come abbiamo visto dei dati è sicuramente una realtà importante all'interno del C.A.D.F., che avvenga anche da qui e quindi che si cominci non solo nelle grandi città, di cui abbiamo visto l'elenco prima, ma anche da Comuni come il nostro, nel quale è stato molto sentito il tema referendario, si continui su una strada che credo che la Giunta e spero, abbia già intrapreso come diceva il Direttore di C.A.D.F. prima, c'è già un processo in atto, che logicamente avrà molti temi, soprattutto tecnici a quanto pare, perché diciamo, da un punto di vista di quello che è l'acqua bene comune credo che non ci siano grosse differenze, ma credo che sia più un problema tecnico, un problema giuridico che giustamente dovrà essere affrontato. Quindi per venire al dunque credo che sicuramente la forma migliore, l'unica probabilmente forma per riportare l'acqua come bene comune, quindi un bene per tutti, sia quello dell'azienda speciale e i temi e i motivi sono quelli che Corrado Oddi ha espresso in maniera molto esaustiva. Per questo sono a presentare

una risoluzione al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco che cito:

“Premesso che l'operazione di fusione per incorporazione Delta Reti – C.A.D.F. può essere una premessa favorevole alla operazione di ripubblicizzazione del gestore del ciclo idrico integrato, che interessa 15 comuni del basso ferrarese,

premesso che la trasformazione di C.A.D.F. da soggetto di diritto privato S.p.A. - anche se a partecipazione pubblica - a soggetto di diritto pubblico ovvero azienda speciale consortile costituirebbe un atto di rispetto del dettato referendario emerso dalla consultazione del giugno del 2011,

considerato che prima di procedere a tale trasformazione, peraltro già realizzata in altre realtà, come abbiamo visto prima, è opportuno elaborare uno studio di fattibilità,

considerato che una forma vincolante di tutela dell'Ente rispetto ai rischi di privatizzazione nella gestione della risorsa idrica potrebbe essere uno statuto comunale che espliciti l'esclusività di una

forma di affidamento gestionale autenticamente pubblico,

considerato altresì il preziosissimo lavoro svolto in questa direzione, anche sul piano tecnico, dal forum nazionale per l'acqua pubblica, e quindi da tutti i comitati della pubblica nazionale,

si impegnano il Sindaco e la Giunta ad istituire un comitato di valutazione della attuabilità del percorso che includa al proprio interno rappresentanti del forum. Questo è quello che credo che in qualche modo comunque Corrado Oddi avesse chiesto prima che ci fosse insomma una partecipazione di chi questo percorso lo segue da anni.

E si impegnano il Sindaco e la Giunta ad introdurre una modifica dello statuto comunale che riconosca il diritto umano dell'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano universale indivisibile e inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune. Chiarendo che il servizio idrico integrato è ritenuto un servizio pubblico locale di interesse generale e che pertanto il Comune si adopera per garantire che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto,

distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, garantendo che l'Ente in attuazione della Costituzione e in armonia con i propri principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica e sociale e territoriale promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, ritiene, anche in considerazione delle peculiarità locali di non poter realizzare nel proprio territorio tale specifica missione attraverso il mercato e secondo le regole della concorrenza, pertanto si impegna a compiere e realizzare tale missione affidando la gestione del servizio idrico integrato ad un servizio soggetto di diritto pubblico, che assicuri il diritto per ogni abitante del territorio comunale alla disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona”.

Con questa risoluzione qui credo che all'interno di questo ci siano due aspetti principali per quello che concerne me come rappresentante del mio gruppo consiliare: prima di tutto quello che è l'apice comunque di una lotta che probabilmente dovrà ancora continuare visto che, faccio una piccola parentesi visto che anche il Consigliere del PD, il Capogruppo del PD

ha già dei dubbi anche su cose che dovrebbero essere immediate, dovrebbero essere affrontate nell'immediato e diciamo che questo Governo dovrebbe essere insomma di larga parte comunque rappresentativo proprio del partito che lui rappresenta, quindi se già i dubbi li ha il mio collega io non posso che accodarmi a questo.

L'altra cosa quindi che credo che sia fondamentale è che ci sia la partecipazione di tutti, che il tavolo sia il più ampio possibile e che, com'è giusto che sia, ci sia la partecipazione di chi, come dicevo prima, ha seguito questo percorso che è ancora lungo ma che speriamo porti, come in esempi anche in varie parti d'Europa ci sono, che porti finalmente a quello che è un diritto sacrosanto, cioè che l'acqua sia un bene pubblico, un bene per tutti. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Consigliere Cavallari. Prego Sindaco.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Sì, un paio di considerazioni velocissime rispetto alle tante cose sono state dette. La cosa che sinceramente

spaventa di più rispetto a tutta la partita di cui abbiamo parlato questa sera è proprio il fatto di, diciamo, come ricordava l'Ingegnere Stricchi poco fa, tutto l'utile anche del 2012 che supera i 400.000,00 euro, l'Assemblea dei Sindaci in maniera unanime ha deciso di reinvestirla come è avvenuto fino adesso. Quindi su questo tema insomma ci sono persone di buon senso oggi però quello che spaventa di più è, per l'appunto, il domani, perché eventualmente quegli utili potrebbero essere insomma chiesti giustamente, e essere reinvestiti con altre finalità, con finalità... banalmente per finanziare magari una sagra o una manifestazione. Quindi questo secondo me è uno degli aspetti più delicati.

Lo stesso vale anche per il passaggio che diceva Oddi poco fa, cioè è indispensabile che gli atti fondamentali, anche per un coinvolgimento e un maggior controllo, passino obbligatoriamente per i rispettivi Consigli comunali, cosa che è stata ulteriormente aggravata, come si ricordava poco fa, da normative anche regionali che, istituendo poi questa nuova ATERSIR, hanno spostato dal basso verso l'alto per esempio l'approvazione dei piani finanziari, perché parlando di

rifiuti insomma banalmente il piano finanziario che per Comacchio per esempio rappresenta un quid molto corposo viene approvato a Bologna e quindi sinceramente anche su questo c'è bisogno di cambiare la normativa.

Per quanto riguarda il discorso che facevo poco fa, legato al coinvolgimento già nella proposta di delibera che noi abbiamo trasmesso, chiediamo proprio a C.A.D.F. che questo studio, che deve essere avviato comunque entro il 31.12, questa è l'investitura che il Consiglio comunale eventualmente mi darebbe in qualità di socio naturalmente, deve prevedere necessariamente il coinvolgimento non soltanto dei Comuni soci, ma anche di tutte quelle organizzazioni della cittadinanza cosiddetta attiva. Quindi questo passaggio in delibera viene proprio citato anche il forum dei movimenti per l'acqua, è già rilevato.

Per quanto riguarda la risoluzione io proporrei al Presidente del Consiglio una breve sospensione, visto che non abbiamo letta prima, per leggerla un attimino e poterla condividere maggiormente, ecco.

Dopodiché propongo sempre al Presidente del Consiglio anche magari sentendo la disponibilità dei nostri ospiti, dopo la votazione della delibera ed eventualmente della risoluzione, visto che va beh l'Ingegnere Stricchi è facilmente reperibile ma Corrado Oddi no, quindi se è possibile lasciare un po' di spazio al pubblico che se c'è qualche domanda, qualche curiosità insomma se c'è il tempo per rispondere. Quindi queste sono le due richieste. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Sindaco. Sospendiamo la seduta quindi per 10 minuti.

La seduta viene sospesa

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Apriamo la discussione sulla risoluzione presentata dal Consigliere Cavallari. Prego Sindaco.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Sì, dunque vista brevemente la risoluzione, insieme a tutti i Capigruppo e i Consiglieri presenti, si propone il

seguinte emendamento rispetto a quanto richiesto precedentemente dal Consigliere Cavallari.

Ovvero “si impegnano il Sindaco e la Commissione consiliare competente”. Nella formulazione precedente c'erano il Sindaco e la Giunta, questo perché trattandosi lo Statuto di un atto di competenza Consiliare appare maggiormente opportuno il coinvolgimento della Commissione consiliare competente all'interno di cui sono presenti tutti i Capigruppo.

Poco sotto, quando si dice: “a introdurre una modifica allo statuto comunale” si propone di inserire “a valutare la possibilità di introdurre una modifica dello statuto comunale”, questo perché c'è un profilo tecnico che a livello di principio può essere condiviso però insomma c'è da fare un'attenta analisi tecnica rispetto a questo. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Cavallari.

FABIO CAVALLARI – Centrosinistra per Comacchio:

Fondamentalmente, in aggiunta a quello che è già la risoluzione in vari punti, nella delibera chiedevo di mettere al voto questa variazione dove c'è “di avviare entro e non oltre il 31 dicembre prossimo venturo” di mettere “completare” invece che “avviare”. Tutto qui.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Prego Sindaco.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Sì, dunque rispetto a questa ulteriore modifica con cui si chiede al Sindaco naturalmente di rappresentare a C.A.D.F. e all'Assemblea dei soci questa richiesta di completare lo studio entro il 31.12, come sentivamo poco fa lo studio in parte è già stato avviato, quindi credo, questo il mio punto di vista personale, che possa essere accettato, poi consapevoli che è un processo che poi vede il coinvolgimento anche, come dicevamo prima di comitati e associazioni, necessita naturalmente di tempi abbastanza lunghi, però insomma io sarei intenzionato per chiedere e per accettare anche questo emendamento. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto?

Votiamo la risoluzione

Favorevoli: All'unanimità

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: All'unanimità.

Passiamo quindi al punto all'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto?

Quindi votiamo la delibera con l'emendamento incluso.

Favorevoli: All'unanimità

Volevo informare tutti i Consiglieri che è stato dato parere favorevole dal Dirigente del settore.

Votiamo l'immediata eseguibilità

Favorevoli: All'unanimità.

Ci sono domande da parte del pubblico. Prego, le facciamo arrivare un microfono, serve per lo streaming.

Prego.

MARZIA MARCHI - Comitato Acqua di Ferrara:

Io volevo fare presente una cosa, vedo che la delibera è stata votata, però apprezziamo moltissimo che si intenda procedere entro il 2013 perché riteniamo che ci siano già elementi sufficienti precedenti, Napoli ma non solo, e di processi per potere diciamo per potere completare questo studio di fattibilità, però facciamo presente una cosa, che ci sembra che nella delibera, almeno alla bozza che non abbiamo ricevuto, ci sia scritto che è C.A.D.F. che esegue lo studio di fattibilità. Ecco, secondo noi, come dire, chi si deve modificare che esegue anche la fattibilità per poterselo fare, cioè, ci sembra un po' controllore e controllato nello stesso soggetto, quindi auspicavamo una terzietà di soggetti che seguono questo studio di fattibilità, anche alla luce delle esperienze già in corso. Stiamo parlando di fior di studiosi, anche all'interno del forum ci sono, come dire, personaggi di calibro istituzionale rilevante che hanno già prodotto studi. Tant'è che, per esempio, nella delibera ci sono due punti che noi ritenevamo diciamo eccessivi, di cautela eccessiva, no?, analisi della normativa... adesso non mi ricordo esattamente dov'è, perché non ce l'ho sotto mano, ma analisi della

normativa. Riteniamo che anche allo studio di tutta una serie di analisi, non ultime analisi compiute - noi ne abbiamo mandato anche documentazione al Sindaco, persino dagli esperti economici e giuridici de Il Sole 24 ore, di sicuro non di parte, quello che emerge in merito alla trasformazione di azienda è esclusivamente di tipo politico. Cioè la decisione di trasformare una società 100% di capitale pubblico in azienda speciale è una decisione che tutti concordano, giuristi e diciamo tecnici economici, la identificano come una volontà di natura politica, non di natura amministrativa né giuridica né di carattere economico. Il che significa che noi, diciamo, ci aspetteremmo, ci aspettavamo visto che ormai la delibera è stata votata, una manifestazione di volontà politica esplicita e in questa direzione. Così come anche nello Statuto apprezziamo la votazione della risoluzione però, valutare le possibilità, ci sembra che ci siano delle cautele eccessive e chiediamo, perché visto che questa era la possibilità di domanda, perché diciamo anche alla luce di quello che è stato detto questa sera, non solo da Oddi ma dallo stesso Ingegner Stricchi, perché di questa cautela nell'avviare quello

che deve dar corso, come diceva Oddi, ad una manifestazione popolare. Grazie.

ROBERT BELLOTTI – Presidente del Consiglio:

Grazie. Prego Sindaco.

MARCO FABBRI – Sindaco:

Rispondono ai due quesiti. Il primo, nella delibera non è previsto che lo studio deve essere fatto da C.A.D.F., leggo il passaggio perché poi noi l'avevamo... Il passaggio è proprio questo: “Delibera di dare mandato al Sindaco di richiedere in sede di Assemblea dei soci di C.A.D.F. S.p.A. di avviare entro non oltre il 31 dicembre 2013 uno studio di fattibilità volto a valutare l'opportunità di riformare l'attuale sistema di gestione del servizio idrico integrato, tenendo conto delle seguenti indicazioni” quindi non viene detto che lo studio deve essere fatto da C.A.D.F. “Sarà oggetto di discussione anche questo in sede di Assemblea. Ma viene altresì detto che innanzitutto tra i vari punti, lo studio al fine di realizzare il necessario processo partecipativo dovrà prevedere il coinvolgimento dei 15 Comuni soci, nonché la consultazione e partecipazione

delle organizzazioni della cittadinanza attiva, quale ad esempio il forum dei movimenti per l'acqua. L'attività di consultazione e condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione dovrà avvenire anche mediante l'utilizzo del Web, si dovrà prevedere l'audizione di esperti nel settore giuridico economico aziendale al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati". Poi ci sono altre indicazioni anche di tipo normativo ma che per un Ente pubblico sono indispensabili.

Rispondendo al secondo quesito, siccome la risoluzione è stata presentata questa sera e lo Statuto è l'atto fondamentale dell'Ente e naturalmente anche la procedura di modifica dello Statuto richiede tempi ma soprattutto riflessioni di un certo tipo, nonché pareri tecnici e legali, non è possibile decidere qui oggi in cinque minuti una modifica di uno Statuto, che tra l'altro una risoluzione di quel tipo lì non starebbe in piedi perché priva del parere tecnico naturalmente del Dirigente competente. Quindi questa è un po' la risposta rispetto al secondo quesito.

ROBERT BELLOTTI - Presidente del Consiglio:

Grazie Sindaco. Ci sono altre domande, interventi?

Il Consiglio comunale è chiuso. Buona serata a tutti.

C.A.D.F. – S.p.A.
Codigoro (Ferrara)

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

SOMMARIO: 1.Le premesse – 2.Il tipo di fusione – 3.I soggetti coinvolti – 4.La parallela contrattualistica – 5.Obiettivi della fusione – 6.La società incorporante – 7.La società incorporanda – 8.Lo Statuto della società incorporante – 9.Il bilancio delle due società interessate – 10.Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante – 11.Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società beneficiaria – 12.Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni – 13.Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione – 14.Ulteriori osservazioni – 15.Elenco allegati.

1. Le premesse

I rispettivi organi amministrativi delle società DELTA RETI S.p.A. e C.A.D.F. S.p.A. hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, in cui il capitale sociale della incorporanda è interamente posseduto dai medesimi soci dell'incorporante nelle stesse proporzioni.

2. Il tipo di fusione

La società Delta Reti S.p.A. è nata per scissione parziale proporzionale obbligatoria ex lege della C.A.D.F. S.p.A. nell'anno 2004 ed è intestataria delle reti idriche, degli impianti e dotazioni patrimoniali, nonché dei diritti di utilizzo, necessari a C.A.D.F. S.p.A. per attuare il proprio oggetto sociale, vale a dire la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua ed il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio nei territori dei comuni soci.

La scissione era stata prevista al fine di mantenere indenne la proprietà pubblica delle reti e degli impianti nel caso di cessione parziale o totale della società gestrice del servizio, eventualità oggi venuta meno, non sussistendo più gli obblighi di cessione, anche parziale, obblighi cancellati prima dal referendum popolare della primavera del 2011 e quindi dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17.07.2012, che ha riabilitato l'affidamento “in house” quale modalità ordinaria di gestione del servizio.

Allo stato attuale è venuta quindi meno l'obbligatorietà ex lege che era alla base della scissione così come attuata e pertanto è attualmente opportuno effettuare la fusione tra le due società mediante incorporazione della società costituita dalla scissione Delta Reti S.p.A. nella società scissa C.A.D.F. S.p.A., ritornando in definitiva alla situazione precedente la scissione.

Si precisa altresì che i soci della società incorporante sono i medesimi della società incorporata e che gli stessi partecipano nelle medesime proporzioni al capitale sociale delle rispettive società e pertanto le società si trovano nella situazione parificabile a quella prevista dal 2505 codice civile (Incorporazione di società interamente possedute), e si rendono applicabili le semplificazioni previste da detto articolo, per cui al presente progetto di fusione, ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) (rispettivamente “il rapporto di cambio delle azioni”, “le modalità di assegnazione delle azioni” e “la data dalla quali tali azioni partecipano agli utili”) e degli artt. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti).

3. I soggetti coinvolti

Società' partecipanti alla fusione

- Società incorporante:

C.A.D.F. S.p.A. sede in Codigoro (Fe), via Vittorio Alfieri 3, capitale sociale euro 4.007.434,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle Imprese di Ferrara 01280290386, Repertorio Economico Amministrativo numero 142986.

- Società incorporanda:

DELTA RETI S.p.A., sede in Codigoro, via Vittorio Alfieri 3, capitale sociale 35.321.566,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle Imprese di Ferrara 01638330389, Repertorio Economico Amministrativo numero 184995.

Il capitale sociale di euro 35.321.566,00 interamente sottoscritto e versato, è posseduto dai medesimi soci della società C.A.D.F. S.p.A. nelle stesse proporzioni.

4. La parallela contrattualistica.

Attualmente fra le due società sono in essere i seguenti contratti:

- Contratto di affitto d'azienda stipulato in data 23 dicembre 2004 con atto autenticato dal notaio Carlo Alberto Alberti, rep. 10973/21247 con scadenza il 1 dicembre 2014;
- Contratto concessione amministrativa stipulato il 14 dicembre 2004, con durata pari alla durata dell'affidamento del servizio idrico integrato (art. 12 del contratto);
- Contratto per prestazione di servizi da parte di C.A.D.F. S.p.A. a favore di Delta Reti S.p.A. con durata fino al 01.12.2014.
-

5. Obiettivi della fusione.

Valide ragioni economiche

Alla data odierna, considerato che non sussistono gli obblighi legislativi che avevano imposto la scissione, ritenuto che sia antieconomico mantenere due distinte società per un doveroso contenimento dei costi, per l'eliminazione di

tutte le problematiche gestionali inerenti i contratti in essere e per i vantaggi che ne deriverebbero rendendo maggiormente aderente la consistenza patrimoniale al nuovo metodo di calcolo tariffario in cui è previsto che il riconoscimento degli oneri finanziari e fiscali venga calcolato sul capitale netto investito, con tariffe pienamente congruenti con il piano d'ambito vigente, si ritiene che sussistano valide ragioni economiche per addivenire alla fusione delle due società, realizzando così l'obiettivo di una maggiore efficienza gestionale delle risorse disponibili e la semplificazione della gestione tecnica, amministrativa e contabile.

6. La società incorporante

Cronistoria della società incorporante C.A.D.F. S.p.A.

In data 15 giugno 1995 viene depositata, con atto pubblico a cura del notaio dott. Pietro Carpanelli di Codigoro, la scrittura privata con data 3 gennaio 1994, registrata a Comacchio il 24 gennaio 1994 al n. 128 serie 3^a, con la quale i comuni di Berra, Codigoro, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia e Mesola, associati nel Consorzio Acquedotto Basso Ferrarese ed i comuni di Copparo, Formignana, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro e Tresigallo, associati nel Consorzio Intercomunale Acquedotto di Copparo convengono e stipulano di fondere i suddetti due Consorzi in un nuovo Consorzio, che assume la denominazione di Consorzio Acque Delta Ferrarese – C.A.D.F., dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.

Gli articoli che costituiscono lo statuto del consorzio stesso, precisano puntualmente gli scopi dello stesso, le finalità e le modalità di attuazione dell'attività, fattori che sono alla base di tutta l'attività futura del consorzio stesso e successive modificazioni.

Nel medesimo atto pubblico vengono individuati i beni immobili e mobili registrati pervenuti al Consorzio dai preesistenti Consorzi ai fini degli annotamenti catastali e delle trascrizioni nei Pubblici Registri.

In data 3 giugno 1999, con delibera dell'Assemblea n. 11, viene modificato l'oggetto sociale e vengono attuate altre modifiche statutarie, con deposito dello Statuto aggiornato al Registro Imprese effettuato in data 22 luglio 1999.

In data 27 luglio 2001, con atto pubblico a cura del notaio Carlo Alberto Alberti, i consorziati deliberano la trasformazione del Consorzio medesimo in società per azioni ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. n. 267/2000 (già art. 17 L. 127/97) con la conseguente nomina degli organi societari, con la nuova denominazione di “C.A.D.F. S.p.A.”, con capitale sociale non inferiore al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, (31.12.2000), capitale che, a seguito della conversione in euro e necessari arrotondamenti, deliberati con verbale di consiglio di amministrazione n. 3, in data 8 novembre 2001 e con il deposito del nuovo Statuto aggiornato, diviene di 36.773.000, diviso in n. 36.773

azioni ordinarie del valore di euro 1.000,00 cadauna, di spettanza dei soci in rapporto proporzionale alla partecipazione di ciascuno al consorzio.

La nuova forma giuridica di Società per azioni appare una soluzione gestionale idonea a garantire quella flessibilità d'azione necessaria all'attuazione delle finalità istitutive dell'originario consorzio, di cui mantiene, oltre al patrimonio, l'oggetto, le finalità e lo spirito di servizio nei confronti del territorio dei comuni interessati.

In data 3 febbraio 2004, con atto notaio Bertusi Nanni rep. 27453/5813 viene aumentato il capitale sociale di euro 2.556.000,00 (duemilionicinquecentocinquantesimila,00), aumento totalmente sottoscritto dal comune di Comacchio, mediante conferimento in natura del credito vantato dal comune di Comacchio stesso nei confronti di C.A.D.F. S.p.A., per cui il capitale sociale passa da euro 36.773.000,00 ad euro 39.329.000,00.

Si procede altresì, in questa stessa sede, all'adeguamento dello Statuto sociale con le nuove norme previste dal codice civile.

In data 25 giugno 2004 viene depositato il progetto di scissione, a seguito del quale viene costituita la società “Delta Reti S.p.A.”.

Detta scissione è obbligatoria, in ottemperanza all'articolo 35 (Norme in materia di servizi pubblici) della legge finanziaria 2002, che ha introdotto l'obbligo di separare societariamente, attraverso un'operazione di finanza straordinaria, il ramo aziendale coincidente con la gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica, dalle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, di cui al servizio idrico integrato, in quanto tra i servizi pubblici locali era ricompreso il servizio idrico integrato, per quanto qui interessa.

Si è trattato di una scissione *obbligatoria*, come già detto, *parziale*, in quanto afferente la scissione di un ramo di attività coincidente con la gestione del servizio idrico integrato, ricompresa nell'oggetto sociale di C.A.D.F. S.p.A., la società scindenda, e *proporzionale*, in quanto gli azionisti della scissa avrebbero partecipato nelle stesse proporzioni al capitale sociale della nuova società beneficiaria, coincidente con la società delle reti, denominata “Delta Reti S.p.A.”

Sulla base di quanto sopra precisato, è stato prodotto il contratto di concessione amministrativa tra la scissa e la beneficiaria, relativamente alle infrastrutture (e connessi oneri) che la beneficiaria (quale società delle reti) avrebbe trasferito alla società scissa (quale società del servizio) a titolo di possesso.

A seguito della suddetta scissione, che si è perfezionata con gli atti a cura notaio Bertusi Nanni in data 27 luglio 2004 (Delibera di scissione) e in data 29 ottobre 2004 (Atto di scissione), il capitale sociale del C.A.D.F. S.p.A. è stato ridotto ad euro 4.007.434,00, il capitale della società beneficiaria è stato fissato ad euro 35.321.566,00, posseduto dei medesimi soci nelle stesse proporzioni del possesso in C.A.D.F. S.p.A., in assenza di rapporto di concambio azionario.

Con il medesimo atto di scissione C.A.D.F. S.p.A. attua le modifiche statutarie conseguenti, nonché, in particolare, la modifica degli articoli 1, 6 e 25, al fine di

precisare, tra l'altro, che il capitale sociale deve essere a totale partecipazione pubblica.

In data 25 maggio 2009, infine, viene redatto l'ultimo atto modificativo a cura del notaio Bertusi Nanni, nel quale viene effettuata la riformulazione degli articoli 6 (Azioni), 13 (Assemblea ordinaria), 14 (Assemblea straordinaria) 15 (Amministrazione) e viene approvato il nuovo testo di Statuto aggiornato, statuto che è tuttora vigente.

7. La Società incorporanda

Costituzione della società incorporanda Delta Reti S.p.A.

Come sopra esaurientemente esposto, Delta Reti S.p.A., costituita per scissione parziale proporzionale obbligatoria ai sensi del c. 9, art. 35, L. 448/001, a seguito del deposito in Camera di Commercio in data 1 dicembre 2004 dell'atto di scissione a repertorio notaio Bertusi Nanni di Ferrara, risulta attiva (come da relative previsioni statutarie) nell'ambito della proprietà e del possesso delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale e della realizzazione degli investimenti.

I rapporti tra la società delle reti e quella del servizio sono regolati da apposito contratto di concessione amministrativa assorbente il canone e gli altri oneri a carico della società del servizio.

Anche nella società delle reti la partecipazione non può essere che pubblica totalitaria.

Il capitale sociale di euro 35.321.566,00, diviso in numero azioni 35.321.566 del valore di euro 1,00 cadauna, è diviso e posseduto dai soci nelle stesse proporzioni della partecipazione al capitale sociale della società scissa C.A.D.F. S.p.A.

In data 23 dicembre 2004, con atto a cura notaio C. Alberto Alberti, depositato il 17 gennaio 2005, viene stipulato un contratto di affitto di azienda da parte di Delta Reti S.p.A. a C.A.D.F. S.p.A.

La Società Delta Reti S.p.A. non ha subito alcuna modificazione statutaria dalla costituzione fino alla data odierna.

8. Lo statuto della società incorporante

Si intende approvare, in sede di Assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, un nuovo testo di statuto della società incorporante C.A.D.F. S.p.A., che tenga, fra l'altro, conto delle norme previste dalla legge sulla Spending Review (D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135) e del decreto pari opportunità del 30 novembre 2012, precisando che, a seguito delle fusione, il capitale sociale della società incorporante verrà aumentato dell'importo corrispondente al capitale sociale della società incorporanda e quindi passerà dagli attuali euro 4.007.434,00 ad euro 39.329.000,00 (trentanovemilioneitrecentoventinovemilavirgolazerozero), con la conseguente assegnazione delle azioni corrispondenti ai medesimi soci nelle

stesse proporzioni della loro partecipazione al capitale sociale delle due società interessate.

Il testo delle modifiche apportate allo statuto e il nuovo testo integrale di Statuto aggiornato a seguito delle modifiche sono riportati negli allegati n. 1 e 2 in calce al presente progetto.

9. Il bilancio delle due società interessate.

La progettata fusione dovrà, in particolare, effettuarsi sulla base dei bilanci d'esercizio delle due Società al 31 dicembre 2012, bilanci che, non essendo trascorsi sei mesi dal giorno del deposito del presente progetto di fusione nella sede della società, ai sensi dell'art. 2501/quarter, sostituiscono le situazioni patrimoniali previste.

Il Presidente inoltre dichiara che sono stati depositati in copia presso la sede delle Società partecipanti alla fusione, nei termini di legge, tutti i documenti previsti dall'art. 2501 septies del codice civile, con particolare riguardo e attenzione all'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 in sostituzione della situazioni patrimoniali ai sensi 2501 quater c.c.

10. Relazione di stima, rapporto di cambio, relazione degli esperti, partecipazioni nella società incorporante.

Rapporto di cambio.

Modalità di assegnazione delle quote attribuite in cambio.

Decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.

Premesso che:

- il capitale sociale della società incorporanda DELTA RETI S.p.A. è interamente posseduto dai medesimi soci della società incorporante C.A.D.F. S.p.A. nelle stesse proporzioni;
 - tale assetto proprietario di integrale possesso verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione,
- non si fa luogo alle menzioni previste dai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma.

Si precisa altresì che i soci della società incorporante sono i medesimi della società incorporanda e che gli stessi partecipano nelle medesime proporzioni al capitale sociale delle rispettive società e pertanto le società si trovano nella situazione parificabile a quella prevista dal 2505 codice civile (Incorporazione di società interamente possedute), e si rendono applicabili le semplificazioni previste da detto articolo, per cui al presente progetto di fusione, ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) (rispettivamente “il rapporto di cambio delle azioni”, “le modalità di assegnazione delle azioni” e “la data dalla quali tali azioni partecipano agli utili”) e degli artt. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti).

Peraltro, per completezza di informazioni, si riporta l'elenco dei soci della società incorporante C.A.D.F. S.p.A. come risulta attualmente dal Registro delle

Imprese, con l’assegnazione delle nuove azioni corrispondenti al capitale sociale dell’incorporanda e quindi il totale delle azioni che competerà a ciascun socio a seguito della fusione.

- Capitale sociale società incorporante euro 4.007.434,00, interamente sottoscritto e versato, numero azioni 4.007.434, valore 1,00 euro cadauna;
- Capitale sociale della società incorporanda, di euro 35.321.566,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 35.321.566 azioni, valore 1,00 euro cadauna;
- Capitale sociale totale come posseduto da ciascun azionista proporzionalmente a seguito della fusione:

1. COMUNE DI BERRA- Codice fiscale 00308420389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 240.167 azioni ordinarie,
pari a nominali: 240.167,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.116.833 azioni ordinarie,
pari a nominali: 2.116.833,00 euro

Totale dopo fusione: 2.357.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.357.000,00

2. COMUNE DI CODIGORO- Codice fiscale 00339040388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 498.777 azioni ordinarie
pari a nominali: 498.777,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 4.396.223 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.396.223,00 euro

Totale dopo fusione: 4.895.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 4.895.000,00

3. COMUNE DI COMACCHIO- Codice fiscale 82000590388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 260.444 azioni ordinarie
pari a nominali: 260.444,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.295.556 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.295.556,00 euro

Totale dopo fusione: 2.556.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.556.000,00

4. COMUNE DI COPPARO- Codice fiscale 00053930384

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 931.627 azioni ordinarie
pari a nominali: 931.627,00 euro

Azioni da Delta Reti: quota composta da: 8.211.373 azioni ordinarie
pari a nominali: 8.211.373,00 euro

Totale dopo fusione: 9.143.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 9.143.000,00

- 5. COMUNE DI FORMIGNANA-** Codice fiscale 00229710389
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 94.762 azioni ordinarie
pari a nominali: 94.762,00 euro
- Azioni da Delta Reti: quota composta da: 835.238 azioni ordinarie
pari a nominali: 835.238,00 euro
- Totale dopo fusione: 930.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 930.000,00
- 6. COMUNE DI GORO-** Codice fiscale 820008303888
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 206.440 azioni ordinarie
pari a nominali: 206.440,00 euro
- Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.819.560 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.819.560,00 euro
- Totale dopo fusione: 2.026.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.026.000,00
- 7. COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA-**Codice fiscale 00313290389
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 228.143 azioni ordinarie
pari a nominali: 228.143,00 euro
- Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.010.857 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.010.857,00 euro
- Totale dopo fusione: 2.239.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.239.000,00
- 8. COMUNE DI LAGOSANTO-** Codice fiscale 00370530388
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 215.406 azioni ordinarie
pari a nominali: 215.406,00 euro
- Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.898.594 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.898.594,00 euro
- Totale dopo fusione: 2.114.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.114.000,00
- 9. COMUNE DI MASSA FISCAGLIA-** Codice fiscale 00352570386
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 219.992 azioni ordinarie
pari a nominali: 219.992,00 euro
- Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.939.008 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.939.008,00 euro
- Totale dopo fusione: 2.159.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.159.000,00
- 10. COMUNE DI MESOLA-** Codice fiscale 82001930385
- Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 301.304 azioni ordinarie

pari a nominali: 301.304,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.655.696 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.655.696,00 euro
Totale dopo fusione: 2.957.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.957.000,00

11. COMUNE DI MIGLIARINO- Codice fiscale 82000850386

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 123.293 azioni ordinarie
pari a nominali: 123.293,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.086.707 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.086.707,00 euro
Totale dopo fusione: 1.210.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.210.000,00

12. COMUNE DI MIGLIARO- Codice fiscale 00344970389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 73.059 azioni ordinarie
pari a nominali: 73.059,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 643.941 azioni ordinarie
pari a nominali: 643.941,00 euro
Totale dopo fusione: 717.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 717.000,00

13. COMUNE DI OSTELLATO- Codice fiscale 00142430388

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 303.851 azioni ordinarie
pari a nominali: 303.851,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 2.678.149 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.678.149,00 euro
Totale dopo fusione: 2.982.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 2.982.000,00

14. COMUNE DI RO FERRARESE- Codice fiscale 00119840387

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 137.864 azioni ordinarie
pari a nominali: 137.864,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.215.136 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.215.136,00 euro
Totale dopo fusione: 1.353.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.353.000,00

15. COMUNE DI TRESIGALLO- Codice fiscale 00207100389

Azioni C.A.D.F.: quota composta da: 172.305 azioni ordinarie
pari a nominali: 172.305,00 euro
Azioni da Delta Reti: quota composta da: 1.518.695 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.518.695,00 euro

Totale dopo fusione: 1.691.000 azioni ordinarie pari a nominali euro 1.691.000,00

11. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante.

Decorrenza dell'imputazione a bilancio dell'incorporante delle operazioni della società incorporanda.

Per quanto attiene gli effetti contabili della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, si precisa che le operazioni della Società partecipante alla fusione in qualità di incorporanda di cui al numero 6) art. 2501-ter, primo comma del Codice Civile saranno imputate al bilancio della Società incorporante con effetto dal primo gennaio dell'anno nel quale l'atto di fusione avrà effetto.

12. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione.

13. Vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Nessun vantaggio particolare viene proposto a favore degli Amministratori delle Società' partecipanti alla fusione.

14. Ulteriori osservazioni.

I sottoscritti dichiarano infine che la presente procedura di fusione non configura la fattispecie prevista all'articolo 2501-bis del codice civile.

15. Elenco allegati.

- N. 1: Modifiche statutarie società incorporante;
- N. 2: Statuto della società incorporante.

Codigoro, lì

Per la incorporanda
DELTA RETI S.p.A.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Maurizio Barbirati)

Per la incorporante
C.A.D.F. S.p.A.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Cristiano Bertelli)

**Allegato n. 1 al progetto di fusione per incorporazione Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F.
S.p.A.**

**Modifiche articoli 5, 10, 13, 15 e 16 Statuto C.A.D.F. S.p.A.
(evidenziati in giallo i commi inseriti e barrate le parole da eliminare)**

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

1) ~~Il capitale sociale è di Euro 4.007.434,00= (quattromilionisettemilaquattrocentotrentaquattro virgola zerozero) suddiviso in n. 4.007.434 (quattromilionisettemilaquattrocentotrentaquattro) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).~~

Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zerozero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi.

In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
 - c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
 - g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.
- Per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del programma degli investimenti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 15

AMMINISTRAZIONE

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.
- 3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.

2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio ;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.

3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione

provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

5) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Allegato n. 2 al progetto di fusione per incorporazione Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F.
S.p.A.**

Statuto società incorporante C.A.D.F. S.p.A. come risultante a seguito della fusione.

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata “C.A.D.F. S.p.A.”.
- 2) La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.
- 3) Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.
- 4) La società è retta ed organizzata ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2

SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

1) La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti il patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.

Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
- b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
- c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

2) La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

3) La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zerozero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00= (uno).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6

AZIONI

1) Le azioni sono nominative e indivisibili.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

2) Possono detenere azioni i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.

ART. 7

TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1) Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera

raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

3) I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 8

OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2) Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi.

In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 11

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 1) Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C.
- 2) Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Cod. civ.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
- 3) Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.
- 4) Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
 - c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.

Per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del programma degli investimenti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 15

AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.

2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento

dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.

2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.

3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

5) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

ART. 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.
- 2) In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

ART. 19

AMMINISTRATORE DELEGATO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.
- 2) All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.
- 3) Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 20

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:

- a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;
- b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- e) dispone i pagamenti e gli incassi;
- f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società.

ART. 21

COLLEGIO SINDACALE

- 1) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
- 2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 3) La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 4) L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.
- 5) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.
- 6) Al Collegio Sindacale è demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 22

BILANCIO

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART. 23

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 24

SCIoglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 25

AFFIDAMENTI IN HOUSE

In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In termini di presupposti applicativi si precisa che:

1) strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;

2) strumenti di programmazione: bilancio pluriennale e bilancio di previsione;

3) strumenti di verifica: controllo di gestione semestrale, report infrannuale all'assemblea (o direttamente ai Sindaci dei Comuni soci) e bilancio consuntivo;

4) strumenti di vigilanza: la vigilanza sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.

I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

I curricula risulteranno depositati presso la sede legale di C.A.D.F. S.p.A. a partire da dieci giorni prima dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;

5) circa l'attività: essa sarà comunque svolta per la parte più importante a favore della collettività degli enti pubblici che la controllano;

6) circa l'adeguamento di tali previsioni: come da leggi, chiarimenti o sentenze che in tal senso saranno emesse.

ART. 26

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

RIPARTO CAPITALE SOCIALE DI DELTARETI S.P.A. e C.A.D.F. S.P.A. - FUSIONE

COMUNE	INCORPORATA		INCORPORANTE	
	Delta Reti spa	%	Cadf spa	%
BERRA	2.116.833	5,99	240.167	5,99
CODIGORO	4.396.223	12,45	498.777	12,45
COMACCHIO	2.295.556	6,5	260.444	6,5
COPPARO	8.211.373	23,25	931.627	23,25
FORMIGNANA	835.238	2,36	94.762	2,36
GORO	1.819.560	5,15	206.440	5,15
IOLANDA DI SAVOIA	2.010.857	5,69	228.143	5,69
LAGOSANTO	1.898.594	5,38	215.406	5,38
MASSA FISCAGLIA	1.939.008	5,49	219.992	5,49
MESOLA	2.655.696	7,52	301.304	7,52
MIGLIARINO	1.086.707	3,08	123.293	3,08
MIGLIARO	643.941	1,82	73.059	1,82
OSTELLATO	2.678.149	7,58	303.851	7,58
RO FERRARESE	1.215.136	3,44	137.864	3,44
TRESIGALLO	1.518.695	4,3	172.305	4,3
Totale	35.321.566	100	4.007.434	100
	valore nominale € 1,00		valore nominale € 1,00	

NUOVA C.A.D.F. S.P.A.			
Azioni	%	Capitale	
2.357.000	5,99	€	2.357.000,00
4.895.000	12,45	€	4.895.000,00
2.556.000	6,5	€	2.556.000,00
9.143.000	23,25	€	9.143.000,00
930.000	2,36	€	930.000,00
2.026.000	5,15	€	2.026.000,00
2.239.000	5,69	€	2.239.000,00
2.114.000	5,38	€	2.114.000,00
2.159.000	5,49	€	2.159.000,00
2.957.000	7,52	€	2.957.000,00
1.210.000	3,08	€	1.210.000,00
717.000	1,82	€	717.000,00
2.982.000	7,58	€	2.982.000,00
1.353.000	3,44	€	1.353.000,00
1.691.000	4,3	€	1.691.000,00
39.329.000	100	€	39.329.000,00
valore nominale € 1,00			

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SIG. BELLOTTI ROBERT

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DIEGO FODERINI

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal, art. 124 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì

IL DIRIGENTE SETTORE II

DOTT. FERNANDA VALLARIO

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'inizio della pubblicazione, art. 134 - 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

IL DIRIGENTE SETTORE II

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Il 06/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DIEGO FODERINI